

# dossier

XIX Legislatura

luglio 2024

Schema di decreto legislativo, approvato in via preliminare dal Consiglio dei ministri il 9 aprile 2024, recante disposizioni per la razionalizzazione dell'imposta di registro, dell'imposta sulle successioni e donazioni, dell'imposta di bollo e degli altri tributi indiretti diversi dall'IVA.

Atto del Governo n. 171



SERVIZIO DEL BILANCIO

Tel. 06 6706 5790 – SBilancioCU@senato.it –  @SR\_Bilancio

Nota di lettura n. 173



SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO

Tel. 06 6760 2174 / 9455 – [bs\\_segreteria@camera.it](mailto:bs_segreteria@camera.it)

Verifica delle quantificazioni n. 236

La redazione del presente dossier è stata curata dal Servizio Bilancio dello Stato della Camera.

---

La documentazione dei servizi e degli uffici del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. Si declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

# INDICE

<b>PREMESSA .....</b>	<b>- 3 -</b>
<b>VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI .....</b>	<b>- 4 -</b>
ARTICOLI 1 E 9, COMMI 1, 3 E 4.....	- 4 -
MODIFICHE DISPOSIZIONI CONCERNENTI L'IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI E DONAZIONI .....	- 4 -
ARTICOLO 2, COMMA 1, LETTERE DA A) AD H).....	- 22 -
ARTICOLO 2, COMMA 1, LETTERE DA I) A Z).....	- 24 -
ARTICOLO 2, COMMA 1, LETTERA AA).....	- 32 -
ARTICOLO 2, COMMA 1, LETTERE BB) – DD) .....	- 34 -
ARTICOLO 2, COMMA 1, LETTERA FF).....	- 35 -
ARTICOLO 2, COMMA 2 E 3 .....	- 37 -
ARTICOLI 3 E 9, COMMI 2 E 3.....	- 39 -
MODIFICHE DI COORDINAMENTO IN MATERIA DI IMPOSTE IPOTECARIA E CATASTALE .....	- 39 -
ARTICOLI 5 E 9, COMMI 2 E 3.....	- 41 -
NORME IN MATERIA DI TASSE PER I SERVIZI IPOTECARI E CATASTALI E DISPOSIZIONI FINALI .....	- 41 -
ARTICOLI 6 E 9, COMMI 2 E 3.....	- 45 -
MODIFICHE AI TRIBUTI SPECIALI E DISPOSIZIONI FINALI .....	- 45 -
ARTICOLO 7 .....	- 48 -
ACCESSO TELEMATICO ALLE BANCHE DATI IPOTECARIA E CATASTALE .....	- 48 -
ARTICOLO 8.....	- 52 -
MODALITÀ DI AGGIORNAMENTO DELLE INTESAZIONI CATASTALI.....	- 52 -
ARTICOLO 10.....	- 54 -
DISPOSIZIONI FINANZIARIE .....	- 54 -



## *Informazioni sul provvedimento*

---

<b>Atto n.</b>	<b>171</b>
<b>Natura dell'atto:</b>	<b>Schema di decreto legislativo</b>
<b>Titolo breve:</b>	<b>Razionalizzazione dell'imposta di registro, dell'imposta sulle successioni e donazioni, dell'imposta di bollo e degli altri tributi indiretti diversi dall'IVA</b>
<b>Riferimento normativo:</b>	articoli 1 e 10 della legge 9 agosto 2023, n. 111
<b>Relazione tecnica:</b>	presente

---

### PREMESSA

Lo schema di decreto legislativo in esame reca attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 10 della legge 9 agosto 2023, n. 111, "Delega al Governo per la riforma fiscale", finalizzate alla razionalizzazione dell'imposta di registro, dell'imposta sulle successioni e donazioni, dell'imposta di bollo e degli altri tributi indiretti diversi dall'IVA.

In particolare, il citato articolo 10 reca specifici principi e criteri direttivi volti a:

- razionalizzare la disciplina dei singoli tributi, anche mediante l'accorpamento o la soppressione di fattispecie imponibili ovvero mediante la revisione della base imponibile o della misura dell'imposta applicabile [lettera *a*]);
- prevedere il sistema di autoliquidazione per l'imposta sulle successioni e per l'imposta di registro [lettera *b*]);
- semplificare la disciplina dell'imposta di bollo e dei tributi speciali tenendo conto, in particolare, della dematerializzazione dei documenti e degli atti [lettera *c*]);
- prevedere l'applicazione di un'imposta, eventualmente in misura fissa, sostitutiva dell'imposta di bollo, delle imposte ipotecaria e catastale, dei tributi speciali catastali e delle tasse ipotecarie, per gli atti assoggettati all'imposta di registro e all'imposta sulle successioni e donazioni e per le conseguenti formalità da eseguire presso il catasto e i registri immobiliari [lettera *d*]);
- ridurre e semplificare gli adempimenti a carico dei contribuenti anche mediante l'introduzione di nuove soluzioni tecnologiche e il potenziamento dei servizi telematici [lettera *e*]);
- semplificare le modalità di pagamento dei tributi, anche al fine del graduale superamento dei sistemi di autoliquidazione, fermo restando quanto previsto dalla lettera *b*), e assicurare sistemi più efficienti di riscossione anche mediante l'utilizzo di mezzi elettronici di pagamento [lettera *f*]);
- rivedere le modalità di applicazione dell'imposta di registro sugli atti giudiziari con finalità di semplificazione e con la previsione della preventiva richiesta del tributo alla parte soccombente, ove agevolmente identificabile [lettera *g*]);

- riordinare le tasse automobilistiche, anche nell'ottica della razionalizzazione e semplificazione del prelievo, valutando l'eventuale e progressivo superamento dell'addizionale erariale sulla tassa automobilistica per le autovetture e gli autoveicoli destinati al trasporto promiscuo di persone e cose, aventi potenza superiore a 185 chilowatt, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica a carico del settore delle tasse automobilistiche [lettera h)].

Il provvedimento è corredato di relazione tecnica.

Nella presente Nota sono riportati sinteticamente i contenuti delle disposizioni dello schema di decreto che presentano profili di carattere finanziario e le informazioni fornite dalla relazione tecnica. Vengono quindi esposti gli elementi di analisi e le richieste di chiarimento considerati rilevanti ai fini di una verifica delle quantificazioni riportate nella relazione tecnica.

## VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI

### ARTICOLI 1 e 9, commi 1, 3 e 4

#### **Modifiche disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni**

**Le norme** modificano il decreto legislativo n. 346 del 1990 recante il testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni (TUS), inserendo nello stesso le previsioni dettate dall'articolo 2, commi da 47 a 52 del decreto legge n. 262 del 2006 (che disciplinano, tra l'altro, le aliquote e le franchigie delle imposta sulle successioni e donazioni) e dall'articolo 3, comma 164 della legge n. 662 del 1996 (in materia di determinazione della base imponibile degli attivi ereditari di rendite e pensioni), che vengono abrogati dall'articolo 9, comma 1, del provvedimento in esame.

Si segnalano di seguito le principali novità e le modifiche alla normativa vigente che presentano profili di carattere finanziario.

- Si interviene in merito all'oggetto dell'imposta, prevedendo che la stessa si applica oltre che ai trasferimenti di beni e diritti per successione a causa di morte e per donazione e ai trasferimenti di beni e diritti che avvengono a titolo gratuito (in luogo della locuzione "altra liberalità tra vivi"), anche ai trasferimenti derivanti da trust e da altri vincoli di destinazione. Si conferma inoltre l'esclusione dell'applicazione dell'imposta alle liberalità d'uso<sup>1</sup>(comma 1 lettera b)).
- Vengono disciplinati i trust e gli altri vincoli di destinazione. In particolare, è inserito nell'articolo 2 del TUS il comma 2-*bis*, che definisce le regole di territorialità dei trasferimenti derivanti da trust e da altri vincoli di destinazione, in linea con quelle previste dal medesimo articolo 2 vigente per gli altri trasferimenti a causa di morte

---

<sup>1</sup> Si tratta di liberalità che non costituiscono donazione ai sensi dell'articolo 770, secondo comma, del codice civile, ovvero alle liberalità che si suole fare in occasione di servizi resi o comunque in conformità agli usi.

o per donazione. Il nuovo comma 2-bis prevede che, qualora il disponente del trust sia residente nello Stato al momento della separazione patrimoniale, l'imposta è dovuta in relazione a tutti i beni e diritti trasferiti ai beneficiari mentre, qualora il disponente non sia residente in Italia al momento della separazione patrimoniale, l'imposta è dovuta limitatamente ai beni e diritti trasferiti al beneficiario esistenti nel territorio dello Stato (comma 1, lettera c)). Viene inserito un nuovo articolo 4-bis il quale prevede che i trust e gli altri vincoli di destinazione rilevano, ai fini dell'applicazione dell'imposta sulle successioni e donazioni, ove determinino arricchimenti gratuiti dei beneficiari, con applicazione delle franchigie aliquote proprie del rapporto tra disponente e beneficiario. L'imposta si applica al momento del trasferimento dei beni e diritti a favore dei beneficiari<sup>2</sup>.

Si dispone inoltre che resta ferma la disciplina prevista per i trust, i vincoli di destinazione e i fondi speciali composti di beni sottoposti a vincolo di destinazione ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 112 del 2016 (cosiddetta legge sul "dopo di noi"), che ha introdotto nell'ordinamento italiano specifiche tutele per le persone con disabilità che rimangano prive del sostegno familiare e delle figure prestatrici di cura, siano esse genitori o altri *caregiver* legati o meno da gradi di parentela o affinità. Si rammenta in proposito che la normativa vigente dispone che i trust costituiti dal 2017 in favore dei beneficiari disabili gravi sono esentati dal pagamento di imposta di successioni e donazioni, in presenza di determinati requisiti.

Si consente inoltre al disponente del *trust* o di altro vincolo di destinazione o, in caso di trust testamentario, al *trustee* l'esercizio dell'opzione per la corresponsione dell'imposta in occasione di ciascun conferimento dei beni e dei diritti ovvero dell'apertura della successione. In tal caso, la base imponibile, le franchigie e le aliquote applicabili sono determinate ai sensi delle disposizioni del Testo Unico con riferimento al valore complessivo dei beni e dei diritti e al rapporto tra disponente e beneficiario risultanti al momento del conferimento, ovvero dell'apertura della successione. Nel caso in cui al momento del conferimento ovvero dell'apertura della successione i beneficiari non siano individuati, l'imposta si calcola sulla base dell'aliquota più elevata, senza l'applicazione delle franchigie di cui agli articoli 7 e 56 del TUS. Qualora il disponente ovvero, in caso di trust testamentario, il *trustee* opti per la corresponsione dell'imposta con le predette modalità, i successivi trasferimenti a favore dei beneficiari non sono soggetti a imposta. Non si dà luogo al rimborso dell'imposta assolta dal disponente o dal *trustee*.

Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche con riferimento ai trust già istituiti alla data di entrata in vigore della presente disposizione.

---

<sup>2</sup> In proposito la norma prevede che ai fini dell'autoliquidazione dell'imposta, il beneficiario denuncia il trasferimento ai sensi dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, il cui termine decorre dal predetto atto di trasferimento.

Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le modalità attuative delle disposizioni di cui al presente articolo (comma 1, lettera e)).

- Si interviene sui trasferimenti in ambito familiare [comma 1, lettera d)]. In particolare, la norma riguarda i trasferimenti agevolati di azienda e di partecipazioni societarie a favore dei discendenti e del coniuge, esclusi da tassazione ai sensi dell'articolo 3, comma 4-ter, del TUS per favorire il mantenimento dell'integrità dell'impresa familiare. Resta ferma l'esenzione da imposta per i trasferimenti, effettuati anche tramite i patti di famiglia (di cui agli articoli 768-bis e seguenti del codice civile) a favore dei discendenti e del coniuge, di aziende o rami di esse, di quote sociali e di azioni che proseguono l'esercizio dell'attività per un periodo non inferiore a cinque anni dalla data del trasferimento. La novità, rispetto alla normativa vigente, riguarda essenzialmente le condizioni da rispettare per evitare la decadenza dal beneficio in relazione alle diverse tipologie di trasferimenti agevolati.

In particolare si prevede che in caso di aziende o rami di esse, rimane fermo che il beneficio si applica a condizione che gli aventi causa proseguano l'esercizio dell'attività d'impresa per un periodo non inferiore a cinque anni dalla data del trasferimento. Per le quote sociali e le azioni delle società di capitali, il beneficio si applica a condizione che gli aventi causa detengano il controllo per un periodo non inferiore a cinque anni dalla data del trasferimento. In caso di altre quote sociali, il beneficio si applica a condizione che gli aventi causa detengano la titolarità del diritto per un periodo non inferiore a cinque anni dalla data del trasferimento.

Si prevede inoltre che il beneficio si applichi anche ai trasferimenti di azioni e di quote sociali di società residenti in Paesi appartenenti all'Unione europea o allo Spazio economico europeo o in Paesi che garantiscono un adeguato scambio di informazioni, alle medesime condizioni previste per i trasferimenti di quote sociali e azioni di soggetti residenti.

- Vengono introdotte modifiche alla disciplina dei soggetti passivi [comma 1, lettera f)], di cui all'articolo 5 del Testo unico. In particolare viene novellato il comma 2, al fine anzitutto di espungere dai soggetti passivi gli affilianti e gli affiliati (il riferimento ai quali è contenuto al comma 3 del presente articolo). Viene altresì eliminata la disposizione relativa alla parentela naturale, al fine di adeguarla alle disposizioni civilistiche vigenti.
- Si interviene sulla determinazione dell'imposta di successione e donazione [comma 1, lettere b) e z)]. Le norme, in particolare, riconducono all'interno del TUS (articoli 7 e 56) le aliquote e le franchigie delle imposte in argomento previste dall'articolo 2, commi 48 e 49, del decreto-legge n. 262 del 2006.
- viene modificata alla disciplina della base imponibile dell'imposta di successione [comma 1, lettera i)]. Si prevede che venga preso in considerazione il valore netto dell'asse ereditario anziché quello del valore globale netto. E' inoltre abrogato il

comma 4 dell'articolo 8 del TUS, che dispone la maggiorazione del valore globale netto dell'eredità imponibile, nel caso di donazioni e legati. Viene conseguentemente modificato anche il comma 2 dell'articolo 9 del TUS (in materia di determinazione dell'attivo ereditario) sopprimendo il termine globale in coerenza con le modifiche intervenute all'articolo 8.

Si rammenta che il vigente comma 4 dell'articolo 8 del TUS prevede che il valore globale netto dell'asse ereditario è maggiorato, ai soli fini della determinazione delle aliquote d'imposta, di un importo pari al valore attuale complessivo di tutte le donazioni fatte dal defunto agli eredi e ai legatari (con alcune specificazioni). L'abrogato comma 4 dispone altresì la maggiorazione del valore delle singole quote ereditarie o dei singoli legati, di un importo pari al valore attuale delle donazioni fatte a ciascun erede o legatario. Il medesimo comma prevede le modalità di computo del valore attuale delle donazioni anteriori.

- Vengono disciplinati i parametri di calcolo della base imponibile degli attivi ereditari dei diritti di usufrutto, uso e abitazione e di rendite e pensioni (comma 1, lettere o) e r)).

Con riferimento ai diritti di usufrutto, uso e abitazione (articolo 14 del TUS), la base imponibile è determinata sulla base di annualità pari all'importo ottenuto moltiplicando il valore della piena proprietà per il saggio legale d'interesse, secondo i criteri previsti dallo stesso articolo 17 del TUS, oggetto di modifiche. Quest'ultimo, in particolare, riguarda la determinazione della base imponibile di rendite e pensioni comprese nell'attivo ereditario e viene modificato come segue. Si stabilisce che la base imponibile è determinata:

- in caso di rendita perpetua o a tempo indeterminato da quaranta volte l'annualità (già vigente a decorrere dal 1° gennaio 2024, in quanto tale coefficiente è stato aggiornato dal decreto ministeriale del 21 dicembre 2023);
- in caso di rendita o pensione a tempo determinato dal valore attuale dell'annualità calcolato al saggio legale di interesse (senza più il limite superiore delle quaranta volte l'annualità);
- in caso di rendita o pensione vitalizia, dal valore annuale moltiplicato per i coefficienti indicati nel Prospetto allegato al presente testo unico<sup>3</sup>.

Vengono inoltre introdotti i commi 1-bis e 1-ter all'articolo 17 del TUS. In particolare, al comma 1-bis, riproducendo la normativa vigente (articolo 3, comma 164, della legge n. 662 del 1996) si prevede che il suddetto prospetto dei coefficienti e il valore del multiplo dell'annualità (per le rendite perpetue o a tempo indeterminato) siano variati in ragione della modificazione della misura del saggio legale degli interessi, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da

---

<sup>3</sup> Il Prospetto dei coefficienti inserito come allegato al TUS è lo stesso contenuto dal DM 21 novembre 2023, in vigore a decorrere dal 1 gennaio 2024.

pubblicare nella Gazzetta Ufficiale non oltre il 31 dicembre dell'anno in cui è intervenuta la modifica e si dispone che tali variazioni abbiano efficacia per le successioni aperte e le donazioni fatte a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui è pubblicato il decreto di variazione.

Inoltre, il nuovo comma 1-*ter*, dispone che ai fini della determinazione dei predetti valori non può essere assunto un saggio legale d'interesse inferiore a 2,5 per cento.

Con riferimento alle rendite vitalizie per i rapporti che non sono ancora esauriti alla data di entrata in vigore del decreto, le norme (articolo 9, comma 4) introducono una norma transitoria recante un criterio di determinazione della base imponibile. In particolare, si prevede che se ai fini della tassazione delle rendite è stato assunto un tasso di interesse legale uguale o inferiore allo 0,1 per cento, si assumono i coefficienti risultanti dal prospetto allegato al decreto del Ministro dell'Economia e delle finanze 21 dicembre 2015.

- Vengono disciplinati i limiti alla deducibilità dei debiti [comma 1, lettera s)]. In particolare, sono esplicitate le condizioni di deducibilità già previste dal vigente articolo 22 del TUS (che richiama l'articolo 10 del TUS).
- Vengono introdotte modifiche alla liquidazione dell'imposta sulle successioni [comma 1, lettera z)]. Le modifiche all'articolo 27 del TUS introducono il principio di autoliquidazione dell'imposta non è più liquidata dall'ufficio, bensì dai soggetti obbligati al pagamento (autoliquidazione). Il nuovo comma 2-*bis* affida agli uffici il controllo dell'autoliquidazione (ai sensi del successivo articolo 33 del TUS).

Con le modifiche al comma 7, che viene integralmente sostituito, viene definita imposta principale quella autoliquidata dal soggetto obbligato al pagamento, nonché quella liquidata dall'ufficio a seguito dei controlli sulla regolarità dell'autoliquidazione. Resta ferma la natura complementare dell'imposta o della maggiore imposta liquidata in sede di accertamento d'ufficio o di rettifica.

- Viene modificata la disciplina relativa alla dichiarazione dell'imposta sulle successioni [comma 1, lettere aa), bb), cc) e dd)]. Sono apportate alcune modifiche ai fini del coordinamento normativo agli articoli 28, 29 e 30 del TUS concernenti la disciplina della dichiarazione della successione. Inoltre, con riferimento al termine della presentazione della dichiarazione, si conferma che la stessa deve essere presentata entro dodici mesi dalla data di apertura della successione, si specifica che tale termine decorre anche per i *trustee* dalla data, successiva a quella di apertura della successione, in cui hanno avuto notizia legale della loro nomina, analogamente a quanto previsto per i rappresentanti legali degli eredi o legatari, per i curatori di eredità giacenti e per gli esecutori testamentari.
- Viene modificata la disciplina sui controlli sulle dichiarazioni [comma 1, lettere ee) e ff)]. In particolare, sono apportate modifiche agli articoli 32 (irregolarità, incompletezza e infedeltà della dichiarazione) e 33 (liquidazione dell'imposta) del

TUS, al fine di adeguare gli adempimenti degli uffici dell'Agenda delle entrate a seguito dell'introduzione dell'autoliquidazione dell'imposta. Gli uffici sono tenuti a controllare la regolarità dell'autoliquidazione delle imposte e tasse, anche avvalendosi di procedure automatizzate, effettuata dal contribuente nonché dei versamenti e la loro rispondenza con i dati indicati nella dichiarazione, procedendo alla liquidazione dell'imposta e del rimborso eventualmente spettante in base alle dichiarazioni presentate. In ragione dell'autoliquidazione è altresì novellato il comma 3, che – in luogo di disciplinare il contenuto dell'avviso di liquidazione dell'imposta - reca gli adempimenti in carico all'amministrazione finanziaria ove risulti dovuta una maggiore imposta. In tal caso, l'ufficio notifica apposito avviso di liquidazione nel termine di decadenza di due anni dalla data di presentazione della dichiarazione della successione, dal quale risultano le correzioni e le esclusioni effettuate, con l'invito a effettuare, entro il termine di sessanta giorni, il pagamento per l'integrazione dell'imposta versata, nonché della sanzione amministrativa pari al 30 per cento dell'importo non versato (di cui all'articolo 13 del decreto legislativo n. 471 del 1997), e degli interessi decorrenti dalla data in cui l'imposta medesima avrebbe dovuto essere pagata. Se il pagamento è effettuato entro il termine indicato, l'ammontare della sanzione amministrativa dovuta è ridotto a un terzo.

- sono introdotte modifiche alla disciplina sulla rettifica e liquidazione della maggiore imposta [comma 1, lettera gg]. In particolare, viene eliminata la misura fissa degli interessi, che in precedenza il TUS fissava nella misura del 4,50 per cento per ogni semestre compiuto.
- Sono introdotte modifiche alla disciplina relativa al pagamento dell'imposta [comma 1, lettera ii]. Le norme modificano l'articolo 37 del TUS e dispongono il contribuente esegue il pagamento dell'imposta sulle successioni, autoliquidata, entro novanta giorni dal termine di presentazione della dichiarazione. Si prevede, inoltre, che il pagamento dell'imposta principale liquidata dall'ufficio in sede di controllo dell'autoliquidazione con gli interessi e quello dell'imposta complementare venga eseguito nel termine di sessanta giorni da quello in cui è stato notificato l'avviso di liquidazione. Dalla scadenza dei termini suddetti decorrono gli interessi di mora (anche in questo articolo viene espunto il riferimento al tasso del 4,5 per cento). E' inoltre aggiornato a 10 euro (nel testo vigente pari a 20.000 lire) il limite al di sotto del quale non sono dovute somme comprensive di interessi e sanzioni.
- viene modificata la disciplina delle disposizioni testamentarie condizionali [comma 1, lettera qq]. La norma modifica l'articolo 44 del TUF. Per effetto delle norme in esame, si applica anche la franchigia (oltre alle aliquote) prevista per l'erede istituito, se l'istituzione di erede è sottoposta a condizione risolutiva. Resta fermo che, nel caso di avveramento della condizione, l'imposta si applica con le aliquote proprie

dell'erede subentrante. Analogamente, si applica anche la franchigia (oltre alle aliquote) prevista per gli eventuali successibili, se l'istituzione di erede è sottoposta a condizione sospensiva. Rimane salva l'applicazione della maggiore imposta se l'eredità viene devoluta a persona diversa per effetto dell'avveramento o del mancato avveramento della condizione.

- Viene modificata la disciplina dei divieti e obblighi a carico di terzi [comma 1, lettera ss)]. La norma modifica l'articolo 48 del TUS eliminando l'obbligo per gli ufficiali dello stato civile di trasmettere all'ufficio dell'Agenzia delle entrate competente, nei primi quindici giorni di ogni trimestre, l'elenco delle persone residenti nel comune della cui morte hanno avuto notizia nel trimestre precedente, con l'indicazione dell'indirizzo e con lo stato di famiglia di ciascuna.
- Viene modificata la disciplina relativa alla registrazione degli atti di donazione (comma 1, lettera vv)). La norma modifica l'articolo 55 del TUS, prevedendo l'assoggettamento all'imposta, mediante la sottoposizione a registrazione in termine fisso, anche gli atti di istituzione e di dotazione dei *trust* formati all'estero nei confronti di beneficiari residenti nello Stato.

Viene modificata la disciplina relativa all'accertamento delle liberalità indirette [comma 1, lettera aaa)]. La norma novella l'articolo 56-*bis* del TUS. In particolare, oltre a escludere da imposta le donazioni o liberalità di cui agli articoli 742 e 783 del codice civile, ovvero – rispettivamente - le spese non soggette a collazione (spese di mantenimento e di educazione, spese sostenute per malattia, spese ordinarie fatte per abbigliamento o per nozze) e le donazioni di modico valore, le modifiche in esame esentano le donazioni d'uso, di cui all'articolo 770, comma 2 c.c., ovvero le liberalità che si suole fare in occasione di servizi resi o comunque in conformità agli usi. Viene inoltre modificata la disciplina dell'accertamento delle liberalità diverse dalle donazioni e da quelle risultanti da atti di donazione effettuati all'estero a favore di residenti: resta fermo che tale accertamento può essere effettuato esclusivamente quando l'esistenza delle stesse risulti da dichiarazioni rese dall'interessato nell'ambito di procedimenti diretti all'accertamento di tributi. Le norme in esame eliminano l'ulteriore condizione richiesta dalla disciplina vigente, e cioè che le liberalità abbiano determinato, da sole o unitamente a quelle già effettuate nei confronti del medesimo beneficiario, un incremento patrimoniale superiore all'importo di 350 milioni di lire. Si eleva dal 7 all'8 per cento l'aliquota sulle liberalità indirette, che viene calcolata – in luogo dell'incremento patrimoniale che supera 350 milioni di lire – sulla parte che eccede la franchigia, ove prevista dalla legge. Inoltre, nel caso di registrazione volontaria delle liberalità indirette, si applica – oltre all'aliquota ordinaria – anche la franchigia prevista *ex lege*. Vengono soppresse le disposizioni sulla registrazione

volontaria (con applicazione di aliquota al 3 per cento) temporaneamente introdotte fino al 2001.

- Viene modificata la disciplina relativa alle donazioni anteriori (comma 1, lettera bbb)). Le modifiche all'articolo 57 del TUS dispongono la maggiorazione delle quote spettanti o dei beni e diritti attribuiti a ciascun donatario – in luogo di riferirsi al valore globale netto dei beni e diritti donati – e prevedono che le maggiorazioni valgano ai soli fini delle franchigie di cui all'articolo 56.

Resta fermo il quantum della maggiorazione, ovvero un importo pari al valore delle donazioni a lui anteriormente fatte dal donante, comprese quelle presunte, ed escluse quelle di modico valore o per spese non soggette a collazione, così come escluse le donazioni registrate gratuitamente o con pagamento dell'imposta in misura fissa. Rimane ferma inoltre la vigente determinazione del valore delle donazioni anteriori e i criteri per considerarle "anteriori".

Le norme affidano a uno o più provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate il compito di definire gradualmente modalità semplificate, anche mediante l'utilizzo di nuove soluzioni tecnologiche, di liquidazione e di versamento delle imposte nonché della predisposizione e presentazione della dichiarazione di successione, per la quale l'Agenzia rende disponibili progressivamente i dati e le informazioni in suo possesso (comma 2).

L'articolo 9, comma 3, stabilisce che le disposizioni di cui al decreto in esame hanno effetto a partire dal 1° gennaio 2025 e si applicano agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari pubblicati o emanati, alle scritture private autenticate o presentate per la registrazione a partire da tale data, nonché alle successioni aperte e agli atti a titolo gratuito fatti a partire da tale data.

**Il prospetto riepilogativo** non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

**La relazione tecnica** non quantifica effetti finanziari con riferimento al complesso delle norme in esame. In merito alle singole disposizioni afferma quanto segue.

- Oggetto dell'imposta [comma 1, lettera b)]. La RT afferma che le modifiche hanno natura ricognitiva e di coordinamento, in quanto le liberalità previste dal secondo comma dell'articolo 770, ora espressamente richiamate nel testo, sono già menzionate dall'articolo 742 del codice civile al terzo comma.

La relazione illustrativa in proposito segnala che la modifica dell'oggetto dell'imposta è finalizzata ad uniformare la disciplina alla previsione di cui all'articolo 2, comma 47, del decreto-legge n. 262 del 2006 che, reintroducendo l'imposta sulle successioni e donazioni, soppressa dall'articolo 13 della legge n. 383 del 2001, ha disposto che l'imposta si applica sui trasferimenti di beni e diritti per causa di morte, per donazione o a titolo gratuito e sulla costituzione di vincoli di destinazione. Il novellato articolo. 1 del TUS ripropone tale formulazione con alcune innovazioni in quanto menziona espressamente i trasferimenti derivanti da trust e

dispone che l'imposta non si applica alle liberalità d'uso di cui al secondo comma dell'art. 770 del Codice civile, alle quali è esteso pertanto il trattamento già previsto per le spese non soggette a collazione e per le donazioni di modico valore di cui, rispettivamente, agli articoli 742 e 783 del Codice civile. L'espressa menzione del solo secondo comma dell'articolo 770, al quale fa peraltro espresso rinvio anche il citato articolo 742, conferma l'applicazione dell'imposta alle donazioni remuneratorie di cui al primo comma del medesimo articolo 770, riguardanti le liberalità fatte per riconoscenza o in considerazione dei meriti del donatario o per speciale remunerazione.

- Disciplina per i *trust* e gli altri vincoli di destinazione. La RT afferma che la regolamentazione del trust introdotta nel TUS non modifica il trattamento già applicabile all'istituto, in quanto la normativa vigente già indica la costituzione di vincoli di destinazione, tra i presupposti dell'imposta sulle successioni e donazioni (*cf.* articolo 2, comma 47, del decreto-legge n. 262 del 2006), tra i quali, come chiarito in via di prassi sono compresi anche i *trust* (*cf.* circ. Agenzia delle entrate n. 3 del 2008). La RT specifica che il presente schema di decreto, allo scopo di rendere più sistematica la normativa, regola espressamente l'applicazione dell'imposta ai trust, recependo gli orientamenti della giurisprudenza e della prassi (si veda circ. Agenzia delle entrate n. 34/E del 2022). L'unico elemento di novità, precisa la RT, è dato dalla previsione che consente di applicare la tassazione al momento di costituzione del vincolo. Attraverso tale disposizione si consente al disponente o al *trustee* di anticipare la tassazione (senza aspettare il successivo trasferimento al beneficiario dei beni assegnati in dotazione al trust) anche per non gravare il beneficiario dell'onere dell'imposta.

Sotto il profilo finanziario alla misura non si ascrivono prudenzialmente effetti di gettito derivanti dalla possibilità per l'erario di acquisire l'imposta a titolo definitivo anticipatamente rispetto al momento successivo del trasferimento dei beni e dei diritti, il cui verificarsi potrebbe peraltro non essere certo, non rilevando la circostanza che il valore dei beni e dei diritti conferiti nel *trust* possa variare nel tempo, atteso che tale variazione potrebbe risultare sia di segno positivo che negativo.

Inoltre, sottolinea la RT, che la misura interessa fattispecie di esigua importanza e anche soggetti che già a legislazione vigente sono esenti da imposta (*trust* costituiti a favore di beneficiari disabili gravi con i criteri della legge n. 112 del 2016). Con riferimento alle altre misure di cui al comma 4-*bis*, la RT afferma che non determinano effetti, avendo natura ricognitiva.

- Disciplina dei trasferimenti non soggetti a imposta [comma 1, lettera *d*]). La RT afferma che alle disposizioni non si ascrivono effetti, trattandosi di modifiche aventi natura sostanzialmente chiarificatrice della portata delle norme vigenti.

La RT precisa in proposito che per quanto riguarda l'esclusione dalla tassazione per i trasferimenti di aziende, quote sociali o azioni in favore dei discendenti e del coniuge con il fine di mantenere l'integrità dell'impresa familiare, la disposizione non modifica la normativa attualmente vigente. Anche in relazione alla condizione richiesta per i trasferimenti di azioni e quote di società di capitali la norma non è innovativa in quanto la condizione per non decadere dal beneficio resta la stessa. Analogamente, quanto alla condizione richiesta per i trasferimenti di quote di partecipazione in società di persone, la norma è sostanzialmente confermativa della attuale disciplina in quanto si limita a specificare che la continuità richiesta per non decadere dal beneficio consiste nella detenzione della titolarità del diritto per un periodo non inferiore a cinque anni.

- Determinazione dell'imposta di successione e donazione [comma 1, lettere *h*) e *zz*]. La RT afferma che alle disposizioni non si ascrivono effetti finanziari, trattandosi di modifiche aventi natura ricognitiva.
- Modifiche alla disciplina della base imponibile dell'imposta di successione (comma 1, lettera *i*). La RT non ascrive effetti finanziari alla norma in esame considerato il carattere ordinamentale e di coordinamento rispetto all'attuale orientamento della Corte di Cassazione e della Agenzia delle entrate.

La relazione illustrativa spiega che fin dal 2000, è venuto meno il sistema impositivo basato sulle aliquote progressive applicate anche al valore globale dell'asse ereditario e che tale disposizione è stata ritenuta implicitamente abrogata dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 24940 del 2016; Cass. n. 758 del 2019). Inoltre, di recente, l'Agenzia delle entrate con la circolare n. 39 del 19 ottobre 2023, ha affermato l'incompatibilità di tale disposizione che prevedeva l'applicazione del coacervo tra *donatum* e *relictum* in funzione del sistema delle aliquote progressive, soppresso in forza dell'art. 69 della legge n. 342 del 2000, con il vigente sistema di tassazione. Coerentemente sono apportate modifiche anche agli articoli 32, comma 3, e 35, comma 2, per eliminare i riferimenti all'articolo 8, comma 4, laddove richiama le donazioni anteriori fatte dal defunto agli eredi e legatari.

- Parametri di calcolo della base imponibile degli attivi ereditari dei diritti di usufrutto, uso e abitazione e di rendite e pensioni (comma 1, lettere *o*) e *r*). La RT afferma che l'intervento non determina effetti rispetto al gettito attualmente scontato nelle previsioni di Bilancio, trattandosi di un adeguamento al nuovo valore del saggio d'interesse legale già previsto per il 2024 al 2,5 per cento. Per le annualità successive viene prevista la variazione dei coefficienti in funzione del valore del saggio d'interesse legale con apposito decreto, e comunque non inferiore alla misura del 2,5 per cento.

La RT inoltre chiarisce che, viene riportato nell'ambito del TUS il criterio previsto dal comma 164 dell'art. 3 della legge n. 662 del 1996, a tenore del quale, il valore della rendita vitalizia è determinato in base a coefficienti che variano al variare del saggio legale degli interessi, stabilito per decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 1284 del Codice civile. La nuova formulazione dell'articolo 17 prevede, inoltre, che il saggio legale di interesse da assumere ai fini della determinazione

dei suddetti coefficienti non possa essere inferiore al 2,5 per cento. La RT rileva che il tasso legale di interesse per il 2022 e per il 2023 era pari, rispettivamente, all'1,25 per cento e al 5 per cento (cfr. in merito i decreti del Ministro dell'Economia e delle finanze del 13 dicembre 2021 e del 13 dicembre 2022). A fronte di tali tassi, quello del 2,5 per cento individuato nella norma è espressione di un valore intermedio e corrisponde al saggio legale degli interessi stabilito per l'anno 2024, con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 29 novembre 2023, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 288 del 11 dicembre 2023.

La relazione illustrativa specifica che l'intervento, operato nell'ottica di razionalizzare la disciplina dell'imposta, intende evitare che l'oscillazione della misura del saggio legale degli interessi possa comportare, ai fini del calcolo della base imponibile della rendita, risultati non conformi al principio costituzionale di capacità contributiva nelle annualità in cui il saggio legale d'interesse è particolarmente basso e i coefficienti per l'attualizzazione della rendita risultano particolarmente elevati e tali da determinare risultati manifestamente non coerenti con la realtà economica (ad esempio, il Decreto del Ministro dell'Economia e delle finanze del 23 dicembre 2016, recante "Adeguamento delle modalità di calcolo dei diritti di usufrutto a vita e delle rendite o pensioni in materia di imposta di registro e di imposta sulle successioni e donazioni", prevede, in ragione del saggio legale degli interessi fissato allo 0, 1 per cento, che il valore per la determinazione della base imponibile per la costituzione di rendite o pensioni è fissato in 1000 volte l'annualità). Infine, per ragioni di semplificazione normativa, la tabella dei suddetti coefficienti è inserita nel TUS, superando il rinvio alla tabella del Testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro (decreto del Presidente della Repubblica n. 131 del 1986), anche se di identico contenuto.

- Limiti alla deducibilità dei debiti [lettera s)]. La RT afferma che le modifiche sopra descritte non sono suscettibili di determinare effetti finanziari avendo carattere di coordinamento normativo, in quanto tengono conto dell'avvenuta abrogazione dell'art. 10.
- Liquidazione dell'imposta sulle successioni [comma 1, lettera z)]. La RT afferma che alla disposizione, che modifica l'articolo 27 del TUS non sono ascritti effetti finanziari.

In proposito la RT chiarisce che la prevista autoliquidazione dell'imposta di successione comporta, in linea generale, una anticipazione dei versamenti da parte dei contribuenti. Gli uffici dell'Agenzia delle entrate attualmente procedono alla liquidazione delle dichiarazioni con imposta di successione nel termine medio di 45 giorni dalla presentazione. Considerati, pertanto, i tempi necessari per la notifica dell'avviso di liquidazione dell'imposta di successione e l'ulteriore termine di 60 giorni per il pagamento da parte del contribuente, la nuova disposizione, che individua il termine di 90 giorni per il pagamento in autoliquidazione del tributo successorio, non determina ritardi nell'acquisizione del gettito. Inoltre, la nuova disposizione non modifica le regole per il versamento delle imposte correlate agli immobili dichiarati in successione (imposta ipotecaria, catastale, bollo e tasse ipotecarie) che restano comunque da versare in autoliquidazione al momento della presentazione della dichiarazione di successione.

- Controlli sulle dichiarazioni [comma 1, lettere ee) e ff)]. Sono apportate modifiche agli articoli 32 (irregolarità, incompletezza e infedeltà della dichiarazione) e 33 (liquidazione dell'imposta) del TUS. La RT afferma che alle disposizioni non si ascrivono effetti finanziari in quanto si tratta di interventi procedurali necessari a seguito dell'introduzione dell'autoliquidazione dell'imposta.

In particolare, la RT rileva con riferimento alle modifiche all'articolo 33, che il termine di due anni dalla presentazione della dichiarazione previsto, a pena di decadenza, per la liquidazione del tributo da parte dell'Agenzia delle entrate appare congruo considerati gli attuali tempi di lavorazione delle dichiarazioni di successione da parte della stessa Agenzia delle entrate.

- Rettifica e liquidazione della maggiore imposta (comma 1, lettera gg). La RT precisa che la soppressione del riferimento alla misura degli interessi, è finalizzata a coordinare la norma con quanto previsto dal DM del Ministro dell'economia e delle finanze del 21 maggio 2009, articolo 6, comma 3, il quale fissa al 2,5 per cento per ogni semestre compiuto gli interessi dovuti sulle somme versate entro i termini di cui all'articolo 37, comma 1.
- Pagamento dell'imposta (comma 1, lettera ii). La RT non ascrive effetti finanziari alla norma in esame, in quanto la disposizione in materia di termini di pagamento non determina ritardi nell'acquisizione dell'imposta da parte dell'erario, atteso quanto già chiarito in relazione alle modifiche (di cui al comma 1, lettera z)) all'articolo 27 (cui si rinvia).
- Disposizioni testamentarie condizionali (comma 1, lettera qq). La RT non ascrive alla disposizione effetti finanziari in quanto afferma che si tratta di norma di coordinamento.
- Divieti e obblighi a carico di terzi (comma 1, lettera ss). La RT chiarisce che l'abrogazione del comma 1 dell'articolo 48 del TUS, elimina dal testo unico una previsione ormai superata, in quanto i dati che venivano trasmessi dagli ufficiali dello stato civile sono ormai acquisiti in via automatizzata tramite l'Anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR), un sistema integrato che raccoglie i dati e i servizi demografici della popolazione italiana a cui le varie pubbliche amministrazioni possono accedere per potere espletare i loro compiti. La RT afferma che la predetta abrogazione non determina effetti.
- Registrazione degli atti di donazione (comma 1, lettera vv). La RT afferma che La riformulazione dell'articolo 55 del TUS è di mero coordinamento, senza determinare pertanto effetti, in quanto la disposizione relativa alla detrazione delle imposte pagate all'estero è spostata, per ragioni di coerenza sistematica, nell'articolo 56 relativo alla determinazione dell'imposta; viene, inoltre, esplicitato che l'obbligo di registrazione delle donazioni formate all'estero in favore di beneficiari residenti si

applica anche agli atti di costituzione e dotazione dei trust formati all'estero in favore di beneficiari residenti.

- Accertamento delle liberalità indirette [comma 1, lettera *aaa*]. La RT afferma che la disposizione potrebbe generare un lieve recupero di gettito da entrate di accertamento, prudenzialmente non stimato.
- Donazioni anteriori (comma 1, lettera *bbb*). La RT afferma che la disposizione non determina effetti dato il carattere sostanzialmente di coordinamento normativo.

Con riferimento al comma 2, la RT afferma che alle disposizioni non si ascrivono effetti finanziari, trattandosi di modifiche aventi natura procedurale.

In merito alla norma transitoria di cui all'articolo 9, comma 4, la RT ribadisce il contenuto della disposizione che introduce un criterio di determinazione della base imponibile delle rendite vitalizie per i rapporti che non sono ancora esauriti alla data di entrata in vigore del presente decreto, stabilendo che, se ai fini della tassazione delle rendite è stato assunto un tasso di interesse legale uguale o inferiore allo 0,1 per cento, si assumono i coefficienti risultanti dal prospetto allegato al decreto del Ministro dell'Economia e delle finanze 21 dicembre 2015, predisposta sulla base di un saggio di interesse dello 0,2 per cento. La RT precisa che tale tasso è immediatamente superiore a quello dello 0,1 per cento ma è il minimo tra quelli applicati sin dall'introduzione di tale criterio di tassazione. La RT chiarisce che la norma di nuova introduzione intende risolvere le criticità derivanti dall'applicazione dei coefficienti per il calcolo della base imponibile delle rendite vitalizie ai fini dell'imposta di registro e dell'imposta sulle successioni e donazioni, con riferimento alle annualità nelle quali, per effetto della misura del tasso legale di interesse, uguale o inferiore allo 0,1 per cento (in particolare, pari allo 0,1 per cento per il 2017, allo 0,05 per cento per il 2020 e allo 0,01 per cento per il 2021), detti coefficienti sono risultati particolarmente elevati.

In relazione a tali rapporti, continua la RT, si prevede l'applicazione dei coefficienti di cui alla Tabella allegata al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 21 dicembre 2015, predisposta sulla base di un saggio di interesse dello 0,2 per cento, immediatamente superiore a quello dello 0,1 per cento e minimo tra quelli applicati sin dall'introduzione delle norme in argomento.

La RT specifica che con la modifica normativa in esame si evita pertanto che, ai fini del calcolo della base imponibile delle rendite vitalizie, trovino applicazione tassi di interesse il cui valore eccessivamente ridotto porta alla determinazione di una base imponibile palesemente sproporzionata e tale da dar luogo ad un ammontare di imposta non conforme al principio di capacità contributiva di cui all'art. 53 della Costituzione.

Peraltro, l'onere tributario che viene a configurarsi per effetto dei tassi prossimi allo zero, , che la norma è volta a scongiurare, chiarisce la RT, non si è tradotto in entrate per l'erario

corrispondenti all'ammontare dell'imposta richiesta in sede di liquidazione degli atti, risultando non realisticamente sostenibile da parte del contribuente, né argomentabile a favore dell'amministrazione dinanzi al giudice tributario. Al riguardo, la RT informa che in alcuni casi, peraltro allo stato ancora in fase contenziosa, il giudice tributario ha riliquidato l'imposta richiesta riducendone l'ammontare mediante l'applicazione di coefficienti previsti da decreti ministeriali relativi ad altre annualità.

La RT fornisce i dati dell'Agenzia delle entrate sul valore dei contenziosi pendenti che ammonta, allo stato, a circa 11 milioni di euro, con probabile accoglimento della richiesta dei contribuenti di disapplicazione dei coefficienti di attualizzazione stabiliti con decreto ministeriale. Analoghi esiti potrebbero ricevere gli avvisi di liquidazione, già emessi ma per i quali, al momento, pende ancora il termine per l'impugnazione, che ammontano a circa 18 milioni di euro, relativi a soli due casi riferiti all'anno 2021 - quando il tasso di interesse ammontava allo 0,01 per cento - che hanno portato alla liquidazione di un'imposta di registro rispettivamente pari a 5 e 12 milioni di euro circa. In considerazione di quanto sopra, la RT afferma che alla modifica normativa non si ascrivono effetti negativi, trattandosi di un intervento volto a correggere una distorsione derivante da disposizioni che danno luogo, di fatto, a una pretesa tributaria di importo spropositato, riconducendo la tassazione a un livello ragionevole e sostenibile.

**In merito ai profili di quantificazione**, si evidenzia preliminarmente che le norme recano una complessiva revisione all'imposta sulle donazioni e successioni, modificando l'intero Testo Unico di cui al decreto legislativo n. 346 del 1990 (TUS). Tra le principali modifiche si segnalano:

- la riconduzione, in seno al Testo unico, delle modalità di determinazione dell'imposta sulle successioni e donazioni, delle aliquote e delle franchigie già previste dalla normativa vigente [comma 1, lettere h) e zz];
- ai fini della base imponibile, in recepimento della giurisprudenza di legittimità, l'esclusione del *donatum* dalla perimetrazione del *relictum*, sia ai fini delle aliquote sia ai fini delle franchigie dell'imposta sulle successioni [comma 1, lettera i)];
- l'estensione dell'imposta sulle successioni e sulle donazioni ai trasferimenti derivanti da *trust*, con l'introduzione di un'apposita e specifica disciplina. In particolare si consente al disponente o al *trustee* di anticipare la tassazione al momento del conferimento (senza aspettare il successivo trasferimento al beneficiario dei beni assegnati in

- dotazione al trust) anche per non gravare il beneficiario dell'onere dell'imposta [comma 1, lettere c) ed e)]
- la modifica alle disposizioni sui trasferimenti d'azienda familiare [comma 1, lettera d)];
  - l'introduzione del principio di autoliquidazione dell'imposta con successivo controllo da parte dell'amministrazione finanziaria [comma 1, lettera z)];
  - esclusione dell'imposta sulle donazioni per le cosiddette liberalità d'uso e modifica della disciplina dell'accertamento delle liberalità indirette. In particolare, si elimina l'ulteriore condizione richiesta dalla disciplina vigente, e cioè che le liberalità abbiano determinato, da sole o unitamente a quelle già effettuate nei confronti del medesimo beneficiario, un incremento patrimoniale superiore all'importo di 350 milioni di lire. Si eleva dal 7 all'8 per cento l'aliquota sulle liberalità indirette, che viene calcolata – in luogo dell'incremento patrimoniale che supera 350 milioni di lire – sulla parte che eccede la franchigia, ove prevista dalla legge [comma 1, lettera aaa)];
  - la revisione della disciplina relativa ai parametri di calcolo della base imponibile degli attivi ereditari dei diritti di usufrutto, uso e abitazione e di rendite e pensioni (comma 1, lettere o) e r)). Con riferimento alle rendite vitalizie per i rapporti che non sono ancora esauriti alla data di entrata in vigore del decreto in esame, le norme (articolo 9, comma 4) introducono una norma transitoria recante un criterio di determinazione della base imponibile. In particolare, si prevede che se ai fini della tassazione delle rendite è stato assunto un tasso di interesse legale uguale o inferiore allo 0,1 per cento, si assumono i coefficienti risultanti dal prospetto allegato al decreto del Ministro dell'Economia e delle finanze 21 dicembre 2015.

Con riferimento alle modifiche relative alla determinazione della base imponibile [comma 1, lettera j)] si evidenzia che la RT non ascrive effetti finanziari considerando il carattere ordinamentale o di coordinamento delle norme rispetto all'attuale orientamento della Corte di Cassazione e dell'Agenzia delle entrate.

In proposito la relazione illustrativa spiega che fin dal 2000, è venuto meno il sistema impositivo basato sulle aliquote progressive applicate anche al valore globale dell'asse ereditario e che tale disposizione è stata ritenuta implicitamente abrogata dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 24940 del 2016; Cass. n. 758

del 2019). Inoltre, di recente, l'Agenzia delle entrate con la circolare n. 39 del 19 ottobre 2023, ha affermato l'incompatibilità di tale disposizione che prevedeva l'applicazione del coacervo tra donatum e relictum in funzione del sistema delle aliquote progressive, soppresso in forza dell'art. 69 della legge n. 342 del 2000, con il vigente sistema di tassazione. Coerentemente sono apportate modifiche anche agli articoli 32, comma 3, e 35, comma 2, per eliminare i riferimenti all'articolo 8, comma 4, laddove richiama le donazioni anteriori fatte dal defunto agli eredi e legatari

Alla luce dei chiarimenti forniti dalla relazione tecnica e della relazione illustrativa non si formulano osservazioni.

In merito all'estensione dell'imposta sulle successioni e sulle donazioni ai trasferimenti derivanti da *trust* [comma 1, lettere *c*) ed *e*]), si evidenzia che la RT chiarisce che la norma non modifica il trattamento già applicabile all'istituto, in quanto la normativa vigente già indica la costituzione di vincoli di destinazione, tra i presupposti dell'imposta sulle successioni e donazioni (*cf.* articolo 2, comma 47, del dec reto-legge n. 262 del 2006), tra i quali in via di prassi sono compresi anche i *trust* (*cf.* circ. Agenzia delle entrate n. 3 del 2008). Con particolare riguardo alla novità introdotta dalla norma in esame che consente l'anticipazione del versamento dell'imposta dal parte del disponente o del *trustee* al momento della costituzione del vincolo, la RT non ascrive prudenzialmente effetti di gettito derivanti dalla possibilità per l'erario di acquisire l'imposta a titolo definitivo anticipatamente, rispetto al momento successivo del trasferimento dei beni e dei diritti, il cui verificarsi potrebbe peraltro non essere certo, non rilevando la circostanza che il valore dei beni e dei diritti conferiti nel *trust* possa variare nel tempo, atteso che tale variazione potrebbe risultare sia di segno positivo che negativo. Inoltre, sottolinea la RT, che la misura interessa fattispecie di esigua importanza e anche soggetti che già a legislazione vigente sono esenti da imposta (*trust* costituiti a favore di beneficiari disabili gravi con i criteri della legge n. 112 del 2016). Su tale aspetto appare opportuno acquisire ulteriori elementi di informazione da parte del Governo, con particolare riguardo alla platea potenzialmente interessata e ai tempi di anticipo dei versamenti che, qualora non risultino di carattere infrannuale, sarebbero suscettibili di determinare, sia maggiori entrate nell'anno in cui si verifica l'anticipato versamento, sia minori entrate nell'anno in cui il versamento si sarebbe dovuto verificare a legislazione vigente.

Con riferimento all'introduzione del principio di autoliquidazione dell'imposta sulle successioni [comma 1, lettera z)], la RT afferma che, in linea generale, la modifica determina una anticipazione dei versamenti da parte dei contribuenti rispetto all'attuale sistema di liquidazione. La nuova modalità di autoliquidazione non modifica le regole per il versamento delle imposte correlate agli immobili dichiarati in successione (imposta ipotecaria, catastale, bollo e tasse ipotecarie) che restano comunque da versare in autoliquidazione al momento della presentazione della dichiarazione di successione. Sul punto non si formulano osservazioni per i profili di quantificazione.

Relativamente all'esclusione dell'imposta sulle donazioni per le cosiddette liberalità d'uso e alla modifica della disciplina dell'accertamento delle liberalità indirette (comma 14, lettera aaa)), si evidenzia che la RT afferma che la disposizione potrebbe generare un lieve recupero di gettito da entrate di accertamento, prudenzialmente non stimato. In proposito si segnala che gli eventuali effetti di gettito, non quantificati, sono ascritti dalla RT alle modifiche alla disciplina dell'accertamento delle liberalità indirette. La RT non fornisce informazioni circa i possibili effetti negativi derivanti dall'esclusione da tassazione anche delle liberalità d'uso. Su tale aspetto andrebbero forniti ulteriori elementi di valutazione, al fine di escludere la possibilità che dall'attuazione della disposizione possano derivare minori entrate.

Relativamente alla revisione della disciplina concernente i parametri di calcolo della base imponibile degli attivi ereditari dei diritti di usufrutto, uso e abitazione e di rendite e pensioni [comma 1, lettere o) e r)], si evidenzia che la modifica riguarda, in particolare, la determinazione della base imponibile di rendite e pensioni comprese nell'attivo ereditario. L'attuale disciplina prevede l'applicazione di coefficienti per l'attualizzazione delle somme da considerare ai fini dell'imposta. Le modifiche non riguardano i coefficienti da applicare, che non sono variati rispetto a quelli vigenti per l'anno 2024, ma interessano la determinazione della base imponibile in caso di rendita o pensione a tempo determinato, per il calcolo della quale viene soppresso il limite superiore delle quaranta volte l'annualità. In proposito, la RT afferma che l'intervento non determina effetti rispetto al gettito attualmente scontato nelle previsioni di bilancio, trattandosi di un adeguamento al nuovo valore del saggio d'interesse

legale già previsto per il 2024 al 2,5 per cento. Per le annualità successive viene prevista la variazione dei coefficienti in funzione del valore del saggio d'interesse legale con apposito decreto, e comunque non inferiore alla misura del 2,5 per cento.

Con riferimento alla norma transitoria relativa alle rendite vitalizie per i rapporti che non sono ancora esauriti alla data di entrata in vigore del decreto in esame, (articolo 9, comma 4) si evidenzia che la RT afferma che alla modifica normativa non si ascrivono effetti negativi, trattandosi di un intervento volto a correggere una distorsione derivante da disposizioni che danno luogo, di fatto, a una pretesa tributaria di importo spropositato, riconducendo la tassazione a un livello ragionevole e sostenibile. La RT spiega che con la modifica in esame si intende evitare che, ai fini del calcolo della base imponibile delle rendite vitalizie, trovino applicazione tassi di interesse il cui valore eccessivamente ridotto porta alla determinazione di una base imponibile palesemente sproporzionata e tale da dar luogo ad un ammontare di imposta non conforme al principio di capacità contributiva di cui all'articolo 53 della Costituzione.

La RT inoltre fornisce i dati dell'Agenzia delle entrate sul valore dei contenziosi pendenti che ammonta, allo stato, a circa 11 milioni di euro, con probabile accoglimento della richiesta dei contribuenti di disapplicazione dei coefficienti di attualizzazione stabiliti con decreto ministeriale. Analogo esito potrebbero ricevere gli avvisi di liquidazione, già emessi ma per i quali, al momento, pende ancora il termine per l'impugnazione, che ammontano a circa 18 milioni di euro, relativi a soli due casi riferiti all'anno 2021 - quando il tasso di interesse ammontava allo 0,01 per cento - che hanno portato alla liquidazione di un'imposta di registro rispettivamente pari a circa 5 e 12 milioni di euro. In proposito, la RT fa presente che in alcuni casi il giudice tributario ha riliquidato l'imposta richiesta riducendone l'ammontare mediante l'applicazione di coefficienti previsti da decreti ministeriali relativi ad altre annualità. La norma stabilisce che, se ai fini della tassazione delle rendite è stato assunto un tasso di interesse legale uguale o inferiore allo 0,1 per cento, si assumono i coefficienti risultanti dal prospetto allegato al decreto del Ministro dell'Economia e delle finanze 21 dicembre 2015, predisposta sulla base di un saggio di interesse dello 0,2 per cento. Al riguardo, preso atto delle

considerazioni svolte dalla relazione tecnica sulle motivazioni alla base dell'intervento normativo in esame, appare comunque necessario acquisire un chiarimento da parte del Governo circa i valori eventualmente scontati nelle previsioni di bilancio per effetto dell'applicazione dei tassi vigenti, al fine di escludere che l'attuazione della norma di cui trattasi determini l'insorgenza di minori entrate.

Non si hanno osservazioni da formulare sulle altre norme, che modificano o integrano il Testo Unico dell'imposta sulle successioni e donazioni, in quanto esse rivestono essenzialmente carattere ordinamentale, procedurale o ricognitivo della disciplina vigente.

## **ARTICOLO 2, comma 1, lettere da a) ad h)**

**L'articolo 2 nel suo insieme** introduce modifiche alla disciplina dell'imposta di registro contenuta nel testo unico (TUR) di cui al DPR n. 131 del 1986 finalizzate a:

aggiornare i riferimenti normativi al diritto interno e unionale;

semplificare la registrazione degli atti, anche attraverso l'utilizzo di modalità telematiche;

facilitare il versamento dell'imposta, anche attraverso l'autoliquidazione della medesima da parte dei contribuenti;

prevedere un'apposita pattuizione recante la ripartizione del corrispettivo indicata nell'atto o nei suoi allegati in merito alle cessioni di aziende o di complessi aziendali relativi a singoli rami dell'impresa.

Di seguito si esaminano le singole disposizioni del citato articolo, con particolare riguardo ai profili finanziari.

**Le norme** prevedono:

- un aggiornamento normativo dei termini e delle locuzioni utilizzati nel TUR, sia con riguardo all'ordinamento interno (lettera a) che unionale (lettera b).
- modifiche all'articolo 11 in materia di richiesta di registrazione degli atti scritti (lettera c).

In particolare, si dispone:

- la semplificazione della procedura della richiesta.
- la registrazione degli atti mediante procedure telematiche e la presentazione delle richieste di registrazione su un modello unico informatico da trasmettere telematicamente previo pagamento dei tributi dovuti in base ad autoliquidazione<sup>4</sup>.

Nella sua attuale formulazione, il comma 2 prevede come unica modalità per le richieste di registrazione di atti pubblici e di scritture private autenticate la presentazione dell'atto originale e di una copia

---

<sup>4</sup> Di cui all'articolo 3-*bis* del decreto legislativo n. 463 del 1997.

certificata da parte di pubblici ufficiali, non essendo contemplata legislativamente alcuna procedura telematica;

- la presentazione all'ufficio dell'Agenzia delle entrate secondo le modalità, anche telematiche, definite con provvedimento del Direttore dell'Agenzia;
- modifiche all'articolo 13 in materia di termini per la richiesta di registrazione (lettera d). In particolare, a seguito della modifica operata dalla norma, invece che dall'emanazione del provvedimento (come è previsto nella sua attuale formulazione), il termine di sessanta giorni per la richiesta della registrazione decorre dalla sua pubblicazione<sup>5</sup>;

- modifiche all'articolo 16 in materia di esecuzione della registrazione (lettera e).

In particolare, si dispone che:

- salvo che nel caso di cessioni, risoluzione e proroghe dei contratti di locazione e di affitto di immobili<sup>6</sup>, la registrazione è eseguita, previo pagamento dell'imposta liquidata dai soggetti obbligati (autoliquidazione dell'imposta di registro), invece che dall'ufficio (come nella vigente versione);
- non sia differibile la liquidazione dell'imposta (invece che differibile per non più di tre giorni, come previsto nella sua attuale formulazione);
- venga eliminata la previsione che per gli uffici dotati di sistemi elettrocontabili le modalità relative all'esecuzione della registrazione siano stabilite con decreto del Ministro delle finanze<sup>7</sup>;
- l'Ufficio annoti sull'atto o sulla denuncia la data e il numero della registrazione, apponendo la quietanza della somma pagata ovvero dichiarando che la registrazione è stata eseguita a debito (invece che sugli originali, come previsto nella vigente versione);
- una volta eseguita la registrazione, l'ufficio restituisca al richiedente – invece che gli originali (come previsto nella sua attuale formulazione) – l'atto pubblico o la scrittura privata o la denuncia, oppure, se la registrazione è avvenuta in base alla sola richiesta, restituisca la fotocopia della richiesta;
- con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate possono essere stabilite modalità, anche telematiche, di esecuzione della registrazione;
- per la conservazione delle richieste di registrazione non sia più necessaria la rilegatura in appositi volumi<sup>8</sup>;
- modifiche all'articolo 17 in materia di cessioni, risoluzioni e proroghe dei contratti di locazione e di affitto di beni immobili (lettera f). In particolare è previsto che:
  - non sussista più l'obbligo di versare l'importo relativo all'imposta dovuta per la registrazione dei contratti di locazione e affitto di beni immobili presso uno dei soggetti incaricati della riscossione;
  - l'imposta relativa alle annualità successive alla prima deve essere versata nel termine di trenta giorni;

---

<sup>5</sup> Ai sensi dell'articolo 13, comma 1, del TUR.

<sup>6</sup> Di cui all'articolo 17 del TUR.

<sup>7</sup> Di cui all'articolo 16, comma 3, secondo periodo, del TUR.

<sup>8</sup> Ai sensi dell'articolo 16, comma 7 del TUR.

- l'obbligo della registrazione possa essere assolto mediante denuncia presentata con modalità<sup>9</sup> anche telematiche per i contratti di affitto di fondi rustici non formati per atto pubblico o scrittura privata autenticata (non più in doppio originale, come prescrive la versione vigente);
- all'articolo 18 in materia di effetti della registrazione [lettera g)]. In particolare è previsto che:
  - la possibilità per l'Agenzia delle entrate di conservare gli atti registrati con modalità telematiche (non più gli originali e le copie, come invece dispone l'attuale formulazione);
- all'articolo 19, in materia di denuncia di eventi successivi alla registrazione (lettera h), è introdotta la previsione dell'autoliquidazione in relazione a eventi che diano luogo ad ulteriore liquidazione di imposta<sup>10</sup>;

**Il prospetto riepilogativo** non ascrive alle norme effetti finanziari.

**La relazione tecnica** non ascrive effetti sotto il profilo finanziario, trattandosi di modifiche di aggiornamento normativo (lettere a) e b) o procedurali (lettere c) – h).

**In merito ai profili di quantificazione**, si evidenzia preliminarmente che le disposizioni in esame, come peraltro confermato dalla relazione tecnica, sono volte ad aggiornare i riferimenti normativi o aspetti procedurali.

Al riguardo, attesa la natura di coordinamento normativo o procedurale delle disposizioni non si hanno osservazioni da formulare.

## **ARTICOLO 2, comma 1, lettere da i) a z)**

**Le norme** prevedono:

- integrazioni al comma 4 dell'articolo 23 in materia di beni soggetti ad aliquote diverse, eredità e comunioni indivise (lettera i). La norma stabilisce che nelle cessioni di aziende o di complessi aziendali relativi a singoli rami dell'impresa, si applicano le aliquote previste per i trasferimenti a titolo oneroso aventi a oggetto le diverse tipologie di beni che compongono l'azienda o il ramo di azienda, sulla base dell'imputazione a tali beni di una quota parte del corrispettivo da individuare secondo una ripartizione indicata nell'atto o nei suoi allegati. Per i crediti aziendali si applica sulla quota parte di

<sup>9</sup> Definite con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate.

<sup>10</sup> Ai sensi dell'articolo 19, comma 1, tali eventi sono l'avveramento della condizione sospensiva apposta ad un atto, l'esecuzione di tale atto prima dell'avveramento della condizione e il verificarsi di eventi che diano luogo ad ulteriore liquidazione di imposta, per i quali sussiste in capo alle parti contraenti o ai loro aventi causa e a coloro nel cui interesse è stata richiesta la registrazione obbligo di denuncia entro trenta giorni all'ufficio che ha registrato l'atto.

corrispettivo a essi imputata l'aliquota prevista per le cessioni di crediti. Ai fini dell'applicazione delle diverse aliquote, le passività si imputano ai diversi beni sia mobili che immobili in proporzione del loro rispettivo valore. In assenza della suddetta ripartizione, si applica l'aliquota più elevata, salvo che nel caso in cui per i singoli beni o diritti siano stati pattuiti corrispettivi distinti<sup>11</sup>;

- modifiche all'articolo 34, in materia di divisioni [lettera l)]. In particolare, diversamente dalla versione vigente, i beni donati in vita dal defunto non sono soggetti all'imposta di registro in sede di divisione;
- modifiche all'articolo 35, in materia di aggiornamento o adeguamento dei valori concernenti i contratti di locazione ad uso abitativo con l'introduzione del riferimento alla disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo<sup>12</sup> [lettera m)];
- modifiche all'articolo 37 in materia di atti dell'autorità giudiziaria, laddove si prevede che la richiesta del contribuente avente diritto al rimborso sia inoltrata all'ufficio che ha eseguito la registrazione (in luogo dell'ufficio che ha riscosso l'imposta);
- modifiche all'articolo 41 in materia di liquidazione dell'imposta: per gli atti diversi da quelli giudiziari, essa è liquidata dai soggetti obbligati al pagamento (non più da parte dell'Ufficio) mediante l'applicazione dell'aliquota indicata nella tariffa alla base imponibile (lettera o, numero 1). Viene altresì introdotta la previsione di procedure automatizzate nei controlli di regolarità dell'autoliquidazione e dei relativi versamenti da parte dell'ufficio (lettera o, numero 2);
- modifiche all'articolo 42 in materia di imposta principale, suppletiva e complementare, coerentemente con l'introduzione del principio generale dell'autoliquidazione dell'imposta [lettera p)];
- integrazioni all'articolo 43 in materia di base imponibile. In particolare, si stabilisce che la disciplina generale sulla costituzione della base imponibile non si applica alle cessioni aventi ad oggetto immobili ad uso abitativo e relative pertinenze la cui base imponibile ai fini delle imposte di registro, ipotecarie e catastali è costituita dal valore dell'immobile determinato dall'articolo 52, commi 4 e 5, del DPR n. 131 del 1986, indipendentemente dal corrispettivo pattuito indicato nell'atto<sup>13</sup> [lettera q)];

---

<sup>11</sup> L'ultimo periodo della novella al comma 4 dell'articolo 23 richiama la previsione di cui al comma 1.

<sup>12</sup> Di cui alla legge n. 431 del 1998.

<sup>13</sup> Tale previsione Il comma 497 dell'articolo 1 della legge finanziaria 2006, derogando all'articolo 43 del TUR, ai fini della determinazione della base imponibile ai fini delle imposte di registro, ipotecarie e catastali.

- modifiche all'articolo 46 in materia di rendite e pensioni volte a rideterminare i valori (quaranta volte l'annualità se si tratta di rendita perpetua o a tempo indeterminato, valore attuale dell'annualità, calcolato al saggio legale di interesse, se si tratta di rendita o pensione a tempo determinato) senza un tetto al valore attuale dell'annualità (come invece previsto dalla versione vigente). È, altresì, previsto che il prospetto dei coefficienti allegato al TUR e il valore del multiplo dell'annualità<sup>14</sup> siano variati in ragione della modificazione della misura del saggio legale degli interessi, specificandosi altresì che non può essere assunto un saggio legale d'interesse inferiore a 2,5 per cento [lettera r)];
- modifiche all'articolo 48 in tema di determinazione della base imponibile volte a rideterminare il valore dell'usufrutto, dell'uso e dell'abitazione, assumendo come annualità l'ammontare ottenuto moltiplicando il valore della piena proprietà per il saggio di interesse, come rideterminato ai sensi dell'articolo 46 [lettera s)];
- modifiche all'articolo 51 in materia di valore dei beni e dei diritti volte a ridefinire il valore, che risulta essere, per gli atti che hanno ad oggetto aziende o diritti reali su di esse, quello venale complessivo dei beni che compongono l'azienda (non più quello in comune commercio). È altresì specificato che tale valore si assume al netto delle passività inerenti all'azienda risultanti dalle scritture contabili obbligatorie o da atti aventi data certa (lettera t, numero 1). Inoltre, in materia di controllo del valore dei beni e dei diritti reali aziendali, l'ufficio ha l'obbligo di tenere conto (non più una mera facoltà) anche degli accertamenti compiuti ai fini di altre imposte e procede ad accessi, ispezioni e verifiche secondo le disposizioni relative all'imposta sul valore aggiunto<sup>15</sup> [lettera t), numero 2)];
- modifiche all'articolo 54 in materia di riscossione dell'imposta in sede di registrazione, volte a coordinare la richiesta di registrazione con il principio dell'autoliquidazione [lettera u)];
- modifiche all'articolo 55 in materia di riscossione dell'imposta successivamente alla registrazione secondo le quali il pagamento dell'imposta complementare è riferito all'imposta dovuta esclusivamente in base all'accertamento del valore imponibile (non più, invece, in alternativa alla presentazione di una delle denunce relative ad eventi che diano luogo ad ulteriore liquidazione di imposta<sup>16</sup>);

---

<sup>14</sup> Di cui all'articolo 46, comma 2, del TUR.

<sup>15</sup> È altresì previsto che l'ufficio sia tenuto a controllare anche la congruità della ripartizione del corrispettivo derivante dall'applicazione delle aliquote nelle cessioni di aziende. A tale fine, ai sensi dell'articolo 23, comma 4, del TUR, le passività sono imputate ai diversi beni sia mobili che immobili in proporzione del loro rispettivo valore.

<sup>16</sup> Di cui all'articolo 19, comma 1, del TUR.

- modifiche di coordinamento normativo all'articolo 56 in materia di riscossione in pendenza di giudizio, riscossione coattiva e privilegio<sup>17</sup> [lettera z)].

**Il prospetto riepilogativo** non ascrive alle norme effetti finanziari.

**La relazione tecnica**, sulla base di argomentazioni diversificate in ragione del contenuto peculiare di ciascuna disposizione, non vi ascrive effetti sotto il profilo finanziario. Nel dettaglio, in merito a talune di esse, la RT rileva i seguenti aspetti.

- Con riguardo alla lettera i), concernente la determinazione delle aliquote applicabili ai diversi beni che compongono il patrimonio aziendale relative alla tassazione degli atti recanti trasferimento di aziende o rami di azienda, la modifica all'art. 23, comma 4, introduce semplificazioni di tipo procedurale in quanto consente al contribuente di applicare ai diversi beni che compongono l'azienda le aliquote proprie, in luogo dell'aliquota più elevata. Al riguardo, la RT sostiene che, attualmente, l'applicazione di aliquote diverse è comunque consentita a condizione che la quota di corrispettivo riferibile a ogni bene sia indicata nell'atto. A supporto di tale soluzione applicativa la RT segnala la circolare 29 maggio 2013, n. 18/E dell'Agenzia delle entrate, in cui si afferma che le passività, ai fini dell'imposta di registro – ai sensi dell'articolo 23, comma 4, del TUR – sono imputate ai diversi beni sia mobili sia immobili in proporzione del loro rispettivo valore. Nella medesima circolare, è riportata una tabella in cui vengono elencate le diverse aliquote applicabili in relazione alle tipologie di beni (mobili e immobili) che compongono l'azienda. Da tale evidenza, la RT desume un ulteriore argomento circa la possibilità di applicazione di aliquote differenziate con riguardo ai diversi beni inclusi nel compendio aziendale, a condizione che, per i singoli beni o diritti, siano pattuiti corrispettivi distinti. Pertanto, sotto il profilo finanziario alle disposizioni non si ascrivono effetti.
- Con riferimento alla lettera l), la RT evidenzia che le modifiche all'articolo 34, secondo cui i beni donati in vita dal defunto non sono soggetti all'imposta di registro in sede di divisione, nel presupposto che essi abbiano già assunto rilevanza ai fini della tassazione al momento della donazione, perseguono le finalità di recepimento di orientamenti giurisprudenziali (tra gli altri, Cass. Civile n. 2588 del 2023), nonché esigenze di semplificazione, razionalizzazione e certezza in coerenza con i principi

---

<sup>17</sup> Vengono aggiornati il riferimento alla struttura amministrativa competente (Corte di giustizia tributaria di secondo grado in luogo di Commissione tributaria centrale o della Corte d'appello<sup>17</sup>) e il riferimento alla disciplina applicabile per la riscossione coattiva delle imposte, delle sanzioni e degli interessi (sopprimendo il riferimento al RD n. 639 del 1910).

della legge delega. Inoltre, al proposito, la RT afferma che, sulla base di quanto emerso durante i lavori di predisposizione dello schema di decreto in esame, dagli atti di divisione nella maggior parte dei casi non emergerebbero conguagli. Pertanto – conclude la RT – la norma introduce un principio di coerenza tra disposizioni civilistiche e fiscali, non comportando effetti finanziari, dal momento che la finalità della disciplina sulla tassazione dell'atto di divisione è quella di sottoporre a prelievo a titolo di trasferimenti solo gli effettivi valori eccedenti le quote della divisione che, come ribadito dalla stessa RT, non emergerebbero in sede di conguaglio.

- Con riferimento alla lettera o), la RT afferma che le modifiche all'articolo 41, comma 1, relativo alla liquidazione dell'imposta di registro, estendendo il principio di autoliquidazione ad altre fattispecie attualmente non autoliquidate, non determina una sostanziale variazione di termini di versamento dell'imposta. Peraltro le integrazioni concernenti il controllo di regolarità dell'autoliquidazione e dei versamenti hanno natura procedurale, in quanto necessarie a consentire l'introduzione dell'autoliquidazione dell'imposta. Sotto il profilo finanziario non si ascrivono effetti in quanto la procedura di autoliquidazione estesa anche ad altre fattispecie attualmente non autoliquidate non determina una sostanziale variazione di termini di versamento dell'imposta. Inoltre, relativamente agli altri interventi procedurali si sottolinea che gli stessi sono necessari a seguito dell'introduzione dell'autoliquidazione dell'imposta.
- Con riguardo alla lettera p), la RT sostiene che le modifiche all'articolo 42 relative alla ridefinizione dell'imposta principale hanno una mera funzione di coordinamento con la generale revisione del sistema di autoliquidazione.
- In relazione alla lettera q), la RT asserisce che l'integrazione intervenuta (introduzione del comma 4-*bis* all'articolo 43 relativo alla base imponibile), volta a precisare che la determinazione della base imponibile degli immobili abitativi segue criteri catastali ai sensi dell'articolo 1, comma 497, della legge n. 266 del 2005, ha mera natura ricognitiva.
- Con riguardo alle lettere r) e s), la RT spiega che le modifiche intervenute (all'articolo 46 relativo a rendite e pensioni e all'articolo 48 relativo al valore della nuda proprietà, dell'usufrutto, dell'uso e dell'abitazione), necessarie al fine di evitare distorsioni nella determinazione della base imponibile, conseguenti all'oscillazione del saggio legale dell'interesse, non determinano effetti rispetto al gettito attualmente scontato nelle previsioni di Bilancio, trattandosi di un adeguamento al nuovo valore del saggio d'interesse legale previsto per il 2024 al 2,5%. Per le annualità successive – conclude sul punto la RT – viene prevista la variazione dei coefficienti in funzione del valore

del saggio d'interesse legale con apposito decreto, e comunque non inferiore alla misura del 2,5%.

- In merito alla lettera t) che incide sull'articolo 51 relativo al valore dei beni e dei diritti, la RT afferma che le modifiche intervenute, chiarendo quanto già applicato a legislazione vigente, rendono coerenti le definizioni di valore per gli atti considerati al comma 2: per gli atti che hanno per oggetto beni immobili o diritti reali immobiliari, il valore è quello venale in comune commercio; per gli atti che hanno per oggetto aziende o diritti reali su di esse, il valore è quello venale complessivo dei beni che compongono l'azienda, compreso l'avviamento, al netto delle passività dell'azienda.
- Con riferimento alla lettera u) che incide sull'articolo 54 in materia di riscossione dell'imposta in sede di registrazione, la RT afferma che le modifiche hanno mero carattere di coordinamento.

**In merito ai profili di quantificazione**, si evidenzia preliminarmente che le disposizioni in esame sono volte ad apportare al TUR le modifiche di seguito riportate.

- Semplificazioni di tipo procedurale concernenti la determinazione delle aliquote applicabili ai diversi beni che compongono il patrimonio aziendale relative alla tassazione degli atti recanti trasferimento di aziende o rami di azienda che consentano al contribuente di applicare ai diversi beni che compongono l'azienda le aliquote proprie, in luogo dell'aliquota più elevata (lettera i).

La relazione tecnica non vi ascrive effetti, evidenziando il carattere di semplificazione procedurale della norma. Richiamando a tal proposito una circolare dell'Agenzia delle entrate<sup>18</sup>, la RT ha puntualizzato che le passività vanno imputate, ai fini dell'imposta di registro, ai beni che compongono l'azienda in proporzione del loro valore.

Al riguardo, preso atto degli elementi forniti dalla relazione tecnica in merito all'applicabilità di diverse aliquote in ragione delle tipologie di beni che compongono il patrimonio aziendale, non si hanno osservazioni da formulare.

- Esclusione dall'assoggettamento all'imposta di registro dei beni donati in vita dal defunto in sede di divisione [lettera l/].

---

<sup>18</sup> Circolare 29 maggio 2013, n. 18/E.

La relazione tecnica non vi ascrive effetti di carattere finanziario, affermando che la modifica normativa è volta a stabilire un criterio di coerenza con la finalità della disciplina tesa a tassare come trasferimenti solo gli effettivi valori eccedenti la divisione, confermato da orientamenti giurisprudenziali<sup>19</sup>, nonché in linea con esigenze di semplificazione, razionalizzazione e certezza in coerenza con i principi della legge delega, sostenendo, peraltro, che a legislazione vigente non sono emersi valori a conguaglio.

Al riguardo, preso atto dell'osservanza di un criterio di coerenza della modifica normativa in esame rispetto alla finalità del prelievo in argomento asserita dalla RT, anche alla luce degli orientamenti giurisprudenziali sul punto dalla stessa menzionati, si ritiene opportuno acquisire informazioni in merito alla fonte da cui la RT ha attinto i dati relativi ai valori di conguaglio sugli atti di divisione.

- Estensione del principio di autoliquidazione ad altre fattispecie attualmente non autoliquidate [lettera o)].

La relazione tecnica non vi ascrive effetti di natura finanziaria, evidenziando che la procedura di autoliquidazione estesa anche ad altre fattispecie attualmente non autoliquidate non determina una sostanziale variazione in termini di versamento dell'imposta.

Al riguardo, non si hanno osservazioni da formulare.

- Ridefinizione dell'imposta principale [lettera p)].

La relazione tecnica afferma che le modifiche intervenute hanno una mera funzione di coordinamento con la generale revisione del sistema di autoliquidazione.

Al riguardo, preso atto del tenore della modifica normativa, confermato dalla RT, non si hanno osservazioni da formulare.

- Applicazione dei criteri catastali nella determinazione della base imponibile degli immobili abitativi [lettera q)].

La relazione tecnica asserisce che l'integrazione intervenuta ha mera natura ricognitiva.

---

<sup>19</sup> Cass. Civile n. 2588 del 2023.

Al riguardo, preso atto di quanto affermato dalla RT, non si hanno osservazioni da formulare.

- Modifiche relative alla determinazione della base imponibile relativa a rendite e pensioni [lettere r)] e variazione relativa al valore della nuda proprietà, dell'usufrutto, dell'uso e dell'abitazione [lettera s)].

La relazione tecnica spiega che le modifiche intervenute sono state necessarie al fine di evitare distorsioni nella determinazione della base imponibile, conseguenti all'oscillazione del saggio legale dell'interesse, precisando che, dal punto di vista strettamente finanziario, esse non determinano effetti rispetto al gettito attualmente scontato nelle previsioni di Bilancio, trattandosi di un adeguamento al nuovo valore del saggio d'interesse legale.

Al riguardo, preso atto di quanto sostenuto dalla relazione tecnica con riguardo alla sostanziale incorporazione dell'adeguamento al nuovo saggio d'interesse legale nel gettito attualmente scontato nelle previsioni di Bilancio, non si hanno osservazioni da formulare.

- Modifiche in tema di definizione del valore dei beni e dei diritti, volte a definire il valore come quello venale complessivo dei beni che compongono l'azienda.

La relazione tecnica non vi ascrive effetti finanziari, stante il carattere meramente chiarificatore di quanto già applicato a legislazione vigente.

Al riguardo, preso atto di quanto sostenuto dalla RT, non si hanno osservazioni da formulare.

- Modifiche in materia di riscossione dell'imposta in sede di registrazione (lettera u).

La relazione tecnica ne afferma la natura di coordinamento con l'introduzione del principio dell'autoliquidazione dell'imposta in materia di imposta di registro e, pertanto, non vi ascrive variazioni sostanziali.

Al riguardo, non si hanno osservazioni da formulare, trattandosi di modifica di mero coordinamento.

## ARTICOLO 2, comma 1, lettera aa)

**Le norme** prevedono modifiche all'articolo 57 con riguardo alla riscossione dell'imposta di registro dovuta per gli atti giudiziari recanti condanna al pagamento e per i decreti ingiuntivi. Nel dettaglio, non sono più contemplati, tra i soggetti solidalmente obbligati al pagamento dell'imposta<sup>20</sup>, i creditori di una somma liquida di danaro o di una determinata quantità di cose fungibili, o di chi ha diritto alla consegna di una cosa mobile determinata<sup>21</sup>. (lettera aa), numero 1). È, altresì, introdotta la previsione che le altre parti in giudizio o il creditore rispondano in solido per il pagamento dell'imposta solo dopo che l'azione di riscossione nei confronti del debitore principale si rivela infruttuosa<sup>22</sup>. (lettera aa), numero 2).

**Il prospetto riepilogativo** ascrive alla norma i seguenti effetti finanziari.

	Saldo netto da finanziare				Fabbisogno				Indebitamento netto			
	2024	2025	2026	2027	2024	2025	2026	2027	2024	2025	2026	2027
<b>Minori entrate tributarie</b>												
Sospensione dell'imposta di registro nei confronti degli obbligati in via sussidiaria dovuta per gli atti giudiziari recanti condanna al pagamento e per i decreti ingiuntivi (articolo 2, comma 1, lettera aa), numero 2)		136,2	81,7	81,7		136,2	81,7	81,7		136,2	81,7	81,7

**La relazione tecnica**, con riguardo alla modifica normativa apportata dalla lettera aa) all'articolo 57 sulle modalità di riscossione dell'imposta di registro dovuta per gli atti giudiziari recanti condanna al pagamento e per i decreti ingiuntivi, stima lo slittamento di parte del gettito da imposta di registro ascrivibile alla previsione della sospensione dei termini per la richiesta dell'imposta principale nei confronti degli obbligati in via sussidiaria. In particolare, relativamente ai decreti ingiuntivi, si determinerebbe uno slittamento dei versamenti dell'imposta di registro che la RT stima in un anno, considerando l'infruttuosità delle procedure di riscossione nei confronti del debitore.

<sup>20</sup> L'articolo 57, comma 1, elenca, oltre alle le parti contraenti, le parti in causa e gli altri soggetti indicati al comma 1 anche coloro che hanno sottoscritto o avrebbero dovuto sottoscrivere le denunce di cui agli artt. 12 e 19 e coloro che hanno richiesto i provvedimenti di cui agli articoli 796, 800 e 825 (non più anche dell'articolo 633) del Codice di procedura civile.

<sup>21</sup> Soggetti di cui all'articolo 633 del Codice di procedura civile.

<sup>22</sup> L'integrazione prevede altresì che fino al verificarsi di tale evento, i termini per la richiesta dell'imposta principale nei confronti degli obbligati in via sussidiaria sono sospesi.

Per quanto riguarda gli effetti di slittamento relativi al versamento dell'imposta di registro sulle sentenze, la RT stima un lasso temporale medio tra l'inizio della procedura verso la parte soccombente e il termine della stessa per infruttuosità di tre anni, avendo considerato un termine per il discarico effettivo pari a tre anni fino al 2024 e di cinque anni dal 2025. Al proposito, ai fini della quantificazione di tali effetti, la RT afferma che il gettito da imposta di registro per gli atti in questione per il 2023 è risultato pari a 545 milioni di euro<sup>23</sup> e ipotizza che circa la metà di tale ammontare è ascrivibile agli atti oggetto della modifica normativa (272,5 milioni). Tale stima – prosegue la RT – appare confermata anche dall'elaborazione dei dati delle statistiche giudiziarie, secondo le quali il numero di decreti ingiuntivi e sentenze interessate dalle modifiche è pari a circa 1,2 milioni. Posto che sugli atti con corrispettivi soggetti ad IVA l'imposta di registro è in misura fissa pari a 200 euro, mentre sugli altri atti è pari al 3 per cento sul valore del decreto (con un minimo di 200 euro), considerato un valore medio di 2.000 euro, la RT perviene ad un ammontare complessivo di circa 240 milioni di euro, in linea con la valutazione effettuata in ottica prudenziale. Inoltre, sulla base di elaborazioni dei dati di versamento dell'imposta di registro, la RT individua la quota dei decreti ingiuntivi (40 per cento) e delle sentenze (60 per cento) in termini di gettito e ipotizza prudenzialmente che circa la metà della quota dei tributi attribuibili ai decreti ingiuntivi possa slittare di un'annualità, pervenendo ad una perdita di gettito pari a 54,5 milioni di euro (272,5 milioni di euro \* 40% \* 50%). Allo stesso modo, gli effetti finanziari connessi allo slittamento del versamento della quota relativa alle sentenze (60%), tenuto conto della durata media di tre anni della procedura in capo alla parte soccombente e sempre con l'ipotesi prudenziale che il 50% dell'imposta possa slittare, sono stimati dalla RT in un onere annuo pari a 81,7 milioni di euro (272,5 mln \* 60% \* 50%). Di seguito si riportano gli effetti finanziari complessivamente stimati dalla RT.

	2025	2026	2027	dal 2028
Decreti ingiuntivi	-54,5	0	0	0
Sentenze	-81,7	-81,7	-81,7	0
Totale	-136,2	-81,7	-81,7	0

*(valori in milioni di euro)*

**In merito ai profili di quantificazione**, si evidenzia preliminarmente che le disposizioni sono volte a modificare l'articolo 57 del TUR con riguardo alla riscossione dell'imposta di registro dovuta per gli atti giudiziari recanti condanna al pagamento e per i decreti ingiuntivi. In particolare, la modifica comporta che solo nel caso in cui l'azione di riscossione nei confronti

<sup>23</sup> Tale ammontare è stato calcolato aggregando i codici tributo A196 - atti privati - atti giudiziari - imposta di registro - somme liquidate dall'ufficio e AAGG - registrazione atti giudiziari - somme liquidate dall'ufficio.

del debitore principale si rilevi infruttuosa, le altre parti del giudizio o il creditore rispondono in solido.

La relazione tecnica, ai fini della quantificazione degli effetti derivanti dalla modifica delle modalità di riscossione dell'imposta di registro dovuta per gli atti giudiziari recanti condanna al pagamento e per i decreti ingiuntivi, la RT afferma che il gettito da imposta di registro per gli atti in questione per il 2023 è pari a 545 milioni di euro e ipotizza, prudenzialmente, che circa la metà di tale ammontare è ascrivibile agli atti oggetto della modifica normativa (272,5 milioni di euro). Sulla base di tali risultati la RT stima una perdita di gettito complessivamente pari a 136,2 milioni di euro per il 2025 (di cui 54,5 milioni di euro per lo slittamento del versamento della quota relativa ai decreti ingiuntivi e 81,7 milioni di euro per lo slittamento del versamento della quota relativa alle sentenze) e a 81,7 milioni di euro per il 2026 e per il 2027 (ascrivibile al solo slittamento del versamento della quota delle sentenze).

Al riguardo, tenuto conto di quanto rappresentato dalla RT in relazione agli effetti finanziari, le stime appaiono plausibili con riferimento al procedimento di determinazione della perdita di gettito alla luce dei dati disponibili e non si hanno osservazioni da formulare.

## **ARTICOLO 2, comma 1, lettere *bb)* – *dd)***

**Le norme** prevedono:

- aggiornamenti formali<sup>24</sup> agli articoli 65, 67 [lettere *bb)* e *cc)*];
- vari aggiornamenti di coordinamento all'articolo 76 [lettera *dd)*], quali:
  - la modifica del termine di decadenza per la notifica relativa all'avviso di rettifica e di liquidazione della maggiore imposta, che decorre dalla registrazione o dal pagamento dell'imposta principale richiesta dall'ufficio (non più esclusivamente dal pagamento dell'imposta proporzionale);
  - la previsione che l'imposta sia richiesta, a pena di decadenza, entro il termine di tre anni decorrenti, per gli atti presentati per la registrazione o registrati per via telematica non soltanto nel caso si tratti di imposta complementare (come invece è previsto nella versione attuale);
  - l'applicazione delle sanzioni amministrative (non più la soprattassa e la pena pecuniaria) nei casi di violazione.

---

<sup>24</sup> Al comma 6 dell'articolo 65 il riferimento al cancelliere della pretura viene sostituito con quello alla cancelleria presso la quale è stato depositato l'atto non registrato; al comma 4 dell'articolo 67 il riferimento al pretore viene sostituito con quello al tribunale competente per territorio.

**Il prospetto riepilogativo** non ascrive alla norma effetti finanziari.

**La relazione tecnica** evidenzia che la modifica normativa apportata dalla lettera *dd)* all'articolo 76 relativo alla decadenza dell'azione dell'amministrazione finanziaria ha essenzialmente carattere di coordinamento, senza effetti, in quanto se l'imposta è liquidata dal contribuente in modo corretto, la registrazione coinciderà con il pagamento, mentre in caso contrario vi sarà un pagamento successivo ad esito del controllo dell'ufficio.

**In merito ai profili di quantificazione**, si evidenzia preliminarmente che la modifica normativa apportata dalla lettera *dd)* all'articolo 76 del TUR incide in materia di decadenza dell'azione dell'amministrazione finanziaria, prevedendo che il termine di decadenza per la notifica dell'avviso di rettifica e di liquidazione della maggiore imposta decorra dalla registrazione o dal pagamento dell'imposta principale, invece che dal pagamento dell'imposta proporzionale.

La relazione tecnica afferma che la disposizione ha essenzialmente carattere di coordinamento, senza effetti, in quanto il riferimento all'imposta proporzionale viene sostituito con quello all'imposta principale, che è l'imposta pagata dal contribuente in sede di autoliquidazione (principio introdotto dallo schema di decreto in esame) o richiesta dall'ufficio a seguito del controllo formale dell'autoliquidazione. Al riguardo, non si hanno osservazioni da formulare.

#### **ARTICOLO 2, comma 1, lettera *ff)***

**Le norme** prevedono varie modifiche alla Tariffa, Parte I. In particolare, all'articolo 9 in materia di atti soggetti a registrazione in termine fisso, si dispone che vengano sottoposti alla tariffa del 3 per cento, oltre gli atti diversi da quelli altrove indicati aventi per oggetto prestazioni a contenuto patrimoniale, anche i contratti che trasferiscono diritti edificatori comunque denominati [lettera *ff)* numero 1]).

Viene altresì modificata la nota dell'articolo 10. In particolare, la nuova formulazione di tale disposizione prevede che, se il contratto preliminare prevede la dazione di somme a titolo di caparra confirmatoria o il pagamento di acconti di prezzo non soggetti all'imposta sul valore aggiunto ai sensi degli articoli 5, comma 2, e 40 del testo unico, si applica l'aliquota dello 0,5 per cento o la minore imposta applicabile per il contratto definitivo (lettera *ff)* numero 2).

Nella sua formulazione vigente la nota prevede che, se il contratto preliminare prevede la dazione di somme a titolo di caparra confirmatoria, si applica l'aliquota dello 0,50 per cento<sup>25</sup>; se prevede il pagamento di acconti di prezzo non soggetti all'imposta sul valore aggiunto si applica l'aliquota del 3 per cento<sup>26</sup>.

**Il prospetto riepilogativo** ascrive alla norma i seguenti effetti finanziari.

	Saldo netto da finanziare				Fabbisogno				Indebitamento netto			
	2024	2025	2026	2027	2024	2025	2026	2027	2024	2025	2026	2027
<b>Minori entrate tributarie</b>												
Applicazione di un'aliquota unica dello 0,5 per cento alla tassazione dei contratti preliminari (articolo 2, comma 1, lettera ff)		2,0	2,0	2,0		2,0	2,0	2,0		2,0	2,0	2,0

**La relazione tecnica** evidenzia effetti diversi con riguardo alle norme in esame. In particolare, in merito alla modifica di cui lettera ff) numero 1) all'articolo 9 della Tariffa Parte I allegata al D.P.R. n. 131 del 1986, sotto il profilo finanziario, la RT non ascrive effetti in termini di gettito, dal momento che l'intervento è in linea con la disciplina già adottata nell'ordinamento vigente. Nel dettaglio, la RT perviene a tale conclusione, sulla base della precisazione l'aliquota del 3 per cento a cui vengono sottoposti i contratti che trasferiscono diritti edificatori comunque denominati è in linea con quanto affermato dalla Corte di Cassazione (Cass. SS.UU. 16080/2021), secondo cui la cessione di cubatura, è atto avente natura patrimoniale ma non reale, rientrante nell'ambito applicativo di detto art. 9. Peraltro – conclude sul punto la RT – anche l'Agenzia delle entrate, con la risposta n. 29 del 2023, citando la predetta pronuncia delle Sezioni Unite, riconosce in generale la non realtà dell'atto di cessione di cubatura.

La RT ascrive, invece effetti negativi in termini di gettito con riguardo alla semplificazione della disciplina relativa alla tassazione dei contratti preliminari di cui alla lettera ff n. 2). In particolare – spiega la RT – con la modifica alla nota all'articolo 10 della Tariffa Parte I si dispone l'applicazione di un'unica aliquota dello 0,5 per cento, invece di quella differenziata a seconda che si tratti di caparra o di acconto, in modo da superare i problemi di qualificazione delle somme corrisposte. Si prevede inoltre che tale imposta non possa essere superiore a quella che sarebbe dovuta per il contratto definitivo. La RT precisa che, sulla base dell'elaborazione dei dati del Registro telematico (anno 2022) che tenesse conto dell'individuazione dei soli contratti che prevedevano un'imposta superiore allo 0,50 per

<sup>25</sup> Di cui all'articolo 6 di Tariffa.

<sup>26</sup> Di cui all'articolo 9 di Tariffa.

cento, complessivamente la disposizione produce una perdita di gettito pari a 2 milioni di euro su base annua dal 1° gennaio 2025, considerando la decorrenza della nuova misura.

**In merito ai profili di quantificazione**, si evidenzia preliminarmente che la modifica normativa apportata dalla lettera ff), numero 1, all'articolo 9 della Tariffa Parte I allegata al TUR prevede che vengano sottoposti alla tariffa del 3 per cento, oltre agli atti diversi da quelli altrove indicati aventi per oggetto prestazioni a contenuto patrimoniale, anche i contratti che trasferiscono diritti edificatori comunque denominati. La relazione tecnica non ascrive effetti in termini di gettito, affermando che l'intervento è in linea con la disciplina già adottata nell'ordinamento vigente, anche sulla base di consolidati arresti giurisprudenziali (Cass. SS.UU. 16080/2021) e di orientamenti dell'Amministrazione finanziaria (risposta n. 29 del 2023 dell'Agenzia delle entrate) secondo cui la cessione di cubatura, è atto avente natura patrimoniale ma non reale. Al riguardo, preso atto di quanto affermato dalla RT, non si hanno osservazioni da formulare. Si evidenzia, inoltre, che la lettera ff), numero 2), modifica la nota dell'articolo 10. In particolare, viene applicata l'aliquota dello 0,5 per cento o la minore imposta applicabile per il contratto definitivo al contratto preliminare che prevede la dazione di somme a titolo di caparra confirmatoria o il pagamento di acconti di prezzo non soggetti all'imposta sul valore aggiunto. La relazione tecnica ascrive effetti negativi con riguardo alla modifica normativa in esame, precisando che, sulla base dell'elaborazione dei dati del Registro telematico (anno 2022) relativi ai soli contratti che prevedevano un'imposta superiore allo 0,50 per cento, complessivamente la disposizione produce una perdita di gettito pari a 2 milioni di euro su base annua dal 1° gennaio 2025. Al riguardo, appare necessario che il Governo fornisca dati di maggiore dettaglio a sostegno della quantificazione delle minori entrate.

## **ARTICOLO 2, comma 2 e 3**

**Le norme** prevedono:

- l'esenzione dall'obbligo di registrazione dei contratti di arruolamento del personale imbarcato su navi che esercitano la pesca marittima (comma 2);
- la possibilità che il direttore dell'Agenzia definisca, con uno o più provvedimenti, modalità semplificate di presentazione delle richieste di registrazione degli atti e delle

denunce e di esecuzione delle relative formalità, nonché di versamento delle imposte (comma 3).

**Il prospetto riepilogativo** non ascrive alle norme effetti finanziari.

**La relazione tecnica** afferma l'assenza di effetti dal punto di vista finanziario, precisando che:

- il comma 2 introduce una mera semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in quanto elimina l'obbligo della registrazione per i contratti di arruolamento per i quali l'articolo 2-*undecies*, comma 2, del decreto-legge n. 564 del 1994 già prevede l'esenzione dal pagamento delle imposte di bollo e di registro;
- la norma di cui al comma 3 ha mero carattere procedurale, prevedendo la definizione da parte del direttore dell'Agenzia delle entrate di modalità semplificate degli adempimenti connessi all'imposta di registro, anche mediante l'utilizzo di nuove soluzioni tecnologiche.

**In merito ai profili di quantificazione**, si evidenzia preliminarmente che le modifiche normative in esame prevedono:

- l'esenzione dall'obbligo di registrazione dei contratti di arruolamento del personale imbarcato su navi che esercitano la pesca marittima (comma 2);
- la possibilità che il direttore dell'Agenzia definisca le modalità semplificate di presentazione delle richieste di registrazione degli atti e delle denunce e di esecuzione delle relative formalità, nonché di versamento delle imposte (comma 3).

La relazione tecnica non ascrive effetti finanziari né all'una né all'altra delle norme in esame, ravvisando in entrambe un carattere di semplificazione.

Al riguardo, appare necessario che il Governo chiarisca se e per quale ammontare nelle previsioni di bilancio a legislazione vigente siano contenute previsioni di entrata derivanti dalla registrazione dei contratti di arruolamento del personale imbarcato su navi che esercitano la pesca marittima.

### ARTICOLI 3 e 9, commi 2 e 3

#### Modifiche di coordinamento in materia di imposte ipotecaria e catastale

**Le norme** apportano le seguenti modifiche al decreto legislativo n. 347 del 1990, recante il testo unico delle disposizioni concernenti le imposte ipotecaria e catastale (TUIC), ai fini di coordinamento con gli interventi normativi di cui agli articoli 1 e 2 del presente schema di decreto legislativo. In particolare:

- all'articolo 13, comma 2 del TUIC, le parole: «comma 1-*bis*» sono sostituite dalle seguenti: «comma 1» [lettera *a*]);

L'articolo 13 comma 2 stabilisce che gli uffici dei registri immobiliari riscuotono l'imposta ipotecaria di loro competenza all'atto della richiesta della formalità, salvo quanto disposto dall'articolo 33, comma 1-*bis* del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, recante il testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni (TUS). Il comma 1-*bis* dell'articolo 33 del TUS, che disciplina la liquidazione e il versamento delle imposte ipotecaria e catastale nei casi in cui nella dichiarazione di successione sono indicati beni immobili e diritti reali sugli stessi, è abrogato dall'articolo 1, comma 1, lettera *dd*) del presente schema di decreto legislativo. La fattispecie ivi normata è stata contestualmente inserita come ultimo periodo del comma 1 dell'articolo 33 del TUS, cui fa riferimento l'articolo 13, comma 2 del TUIC, come modificato dalla norma in esame.

- all'articolo 4 della Tariffa, dopo le parole: «2645-*bis* del codice civile,», sono inserite le seguenti: «di contratti che trasferiscono diritti edificatori comunque denominati» [lettera *b*]);

L'effetto della novella è assoggettare anche i contratti che trasferiscono diritti edificatori comunque denominati all'imposta in misura fissa pari a 200 euro, attualmente applicata, ai sensi del modificato articolo 4 della Tariffa, alla trascrizione di atti o sentenze che non importano trasferimento di proprietà di beni immobili né costituzione o trasferimento di diritti reali immobiliari e dei contratti preliminari di cui all'art. 2645-*bis* del codice civile.

I medesimi contratti sono stati assoggettati dall'articolo 2, comma 1, lettera *ff*), del presente schema di decreto legislativo, all'imposta di registro (aliquota del 3 per cento) con una modifica all'articolo 9 della Tariffa, parte I allegata al Testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro (TUR) concernente atti soggetti a registrazione in termine fisso.

**Il prospetto riepilogativo** non ascrive oneri alle norme in esame.

**La relazione tecnica** ribadisce che le norme hanno il fine di coordinare, per quanto riguarda la lettera *a*), l'articolo 13 del decreto legislativo n. 347 del 1990 con l'articolo 33 del TUS, come modificato dal presente decreto legislativo, e per quanto riguarda la lettera *b*),

l'articolo 4 della Tariffa del TUIC, con l'articolo 9 della Tariffa, parte I allegata al TUR, come modificato dal presente decreto legislativo.

La relazione tecnica quindi afferma che, sotto il profilo finanziario, con riferimento alla modifica di cui all'articolo 13, comma 2, alla disposizione non si ascrivono effetti trattandosi di modifiche di coordinamento normativo. Con riferimento alla modifica dell'articolo 4 della Tariffa, sotto il profilo finanziario, la relazione tecnica afferma che alla stessa non si ascrivono effetti in termini di gettito, tenuto conto che l'intervento è in linea con la disciplina già adottata nell'ordinamento vigente.

**In merito ai profili di quantificazione**, si evidenzia preliminarmente che le norme apportano le seguenti modifiche al decreto legislativo n. 347 del 1990 (TUIC):

- all'articolo 13, comma 2, del TUIC, viene soppresso il riferimento al comma 1-*bis* dell'articolo 33 del TUS, in quanto tale comma, che disciplina la liquidazione e il versamento delle imposte ipotecaria e catastale nei casi in cui nella dichiarazione di successione sono indicati beni immobili e diritti reali sugli stessi, viene abrogato dall'articolo 1, comma 1, lettera *dd*) del presente schema di decreto legislativo [lettera *a*)] .

- all'articolo 4 della Tariffa vengono inseriti tra i contratti assoggettati all'imposta in misura fissa pari a 200 euro i contratti che trasferiscono diritti edificatori comunque denominati [lettera *b*)].

La relazione tecnica conferma che si tratta di modifiche cui non si ascrivono effetti onerosi in ragione della loro finalità di coordinamento, per quanto riguarda il punto a), e, in quanto sono considerati interventi in linea con la disciplina già adottata nell'ordinamento vigente, per quanto riguarda il punto b).

Con riferimento al punto b), si ricorda che il decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70 ha modificato l'articolo 2643 c.c., introducendo il n. 2-*bis*, con il quale si stabilisce che i contratti che trasferiscono, costituiscono o modificano i diritti edificatori comunque denominati, previsti da normative statali o regionali, ovvero da strumenti di pianificazione territoriale devono essere soggetti a trascrizione.

In proposito, considerate le finalità di coordinamento delle norme e la giurisprudenza sopra richiamata, non si formulano osservazioni.

## **ARTICOLI 5 e 9, commi 2 e 3**

### **Norme in materia di tasse per i servizi ipotecari e catastali e disposizioni finali**

**Le norme** novellano l'articolo 19 ("Tasse ipotecarie") del decreto legislativo n. 347 del 1990, recante il testo unico delle disposizioni concernenti le imposte ipotecaria e catastale (TUIC) e in particolare:

- modificano la rubrica dell'articolo in "Tasse per i servizi ipotecari e catastali" e sostituiscono integralmente il testo del comma 1 e in particolare:
  - includono tra le tasse previste dall'articolo anche quelle relative alle operazioni inerenti ai servizi catastali, oltre a quelle inerenti ai servizi ipotecari, già previste nel testo originario [lettera *a*), n. 1)].
  - dispongono che dette tasse non si applichino alle operazioni eseguite nell'interesse delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, oltre che alle operazioni eseguite nell'interesse dello Stato, eccezione già prevista dal testo originario [lettera *b*), n. 2)].
- sostituiscono la tabella allegata al decreto, cui l'articolo novellato fa riferimento, che, a legislazione vigente, contiene esclusivamente le tasse dovute per le operazioni inerenti al servizio ipotecario. Nella tabella introdotta gli importi delle tasse ipotecarie sono rimodulati e, nella medesima tabella, vengono fatte confluire le tasse per servizi catastali, anch'esse rimodulate negli importi rispetto alla legislazione vigente. Di conseguenza, la tabella prende il nome "Tabella delle tasse per i servizi ipotecari e catastali".

Per il contenuto della nuova tabella si rinvia all'Allegato 2 dello schema di decreto legislativo in esame.

L'articolo 9, al comma 2, prevede, che i riferimenti alla Tabella delle tasse ipotecarie allegata al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347, contenuti in leggi, regolamenti, decreti o altre norme o provvedimenti emananti anteriormente al presente decreto si intendono effettuati ai servizi ipotecari indicati nella Tabella delle tasse per i servizi ipotecari e catastali allegata al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347, prevista dal presente decreto. Il comma 3, tenuto conto che le disposizioni introdotte dal provvedimento in esame hanno effetti sugli adempimenti dei contribuenti e che, per la loro attuazione, è richiesto l'adeguamento delle procedure operative degli uffici, prevede che esse abbiano effetto a partire dal 1° gennaio 2025.

**Il prospetto riepilogativo** ascrive alle norme di cui all'articolo 5 i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

	Saldo netto da finanziare				Fabbisogno				Indebitamento netto			
	2024	2025	2026	2027	2024	2025	2026	2027	2024	2025	2026	2027
<b>Maggiori entrate tributarie</b>												
Incremento degli importi unitari dovuti per gli atti di aggiornamento catastale (atti tecnici di aggiornamento del catasto terreni ed aggiornamenti intestazioni catastale da afflusso ordinario (articolo 5, comma 1)		14,3	14,3	14,3		14,3	14,3	14,3		14,3	14,3	14,3

Per quanto riguarda l'articolo 9, commi 2 e 3, il **prospetto riepilogativo** non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

**La relazione tecnica** afferma, relativamente all'articolo 5, che l'articolo in esame razionalizza la disciplina delle tasse ipotecarie previste dalla Tabella allegata al Testo unico approvato con il decreto legislativo n. 347 del 1990 (TUIC), in particolare:

- il tributo dovuto per la consultazione ipotecaria è stato forfettizzato eliminando la gradualità nell'imposizione a seconda del numero di formalità contenute nell'elenco sintetico prodotto in sede di consultazione.
- vengono inserite le voci di tariffa per i nuovi servizi dell'Agenzia delle entrate nell'ambito dell'Anagrafe Immobiliare Integrata.
- gli importi delle ispezioni ipotecarie sono ridotti del 20 per cento per le richieste effettuate per via telematica, a fronte dell'attuale riduzione del 10 per cento, con il fine di incentivare il canale telematico rispetto all'accesso diretto in Ufficio.

La relazione tecnica inoltre afferma che la modifica dell'articolo 19 del TUIC estende la gratuità dei servizi, già prevista per lo Stato, alle altre pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, per adeguarla alla loro definizione più recente e al Codice dell'amministrazione digitale (decreto legislativo n. 82 del 2005).

Dal punto di vista strettamente finanziario la rimodulazione degli importi relativi ai servizi ipotecari comporta un incremento di gettito quantificabile, sulla base dei dati di afflusso dell'ultimo biennio, in circa 5 milioni di euro. Tale quantificazione tiene conto anche della riduzione di gettito, di limitata entità, derivante dall'ampliamento del novero soggettivo delle amministrazioni esentate dal pagamento dei tributi.

La disposizione inoltre fa confluire anche i tributi dovuti per servizi catastali nella Tabella allegata al TUIC, che pertanto prende il nome di “Tabella delle tasse per i servizi ipotecari e catastali”. Per i servizi catastali sono previste:

- la gratuità delle consultazioni della base informativa catastale per via telematica;
- la forfetizzazione del tributo a fronte dell’eliminazione di misure impositive graduali legate al numero degli elementi oggetto di richiesta;
- l’omogeneizzazione dei tributi dovuti per le operazioni di aggiornamento delle unità appartenenti alle categorie ordinarie e speciali.

Per quanto riguarda i servizi catastali, le modifiche proposte all’articolo 5 comportano un incremento del gettito fiscale quantificabile, sulla base dei dati di afflusso dell’ultimo biennio, in circa 9 milioni di euro.

Ad integrazione di quanto indicato sopra, la relazione tecnica riporta un prospetto di raffronto esplicativo degli effetti finanziari conseguenti alla norma in esame<sup>27</sup>.

Il prospetto evidenzia il numero di richieste di servizi per operazioni ipotecarie e catastali (afflusso medio nel biennio 2021/2022), i tributi vigenti dovuti per tali servizi e i nuovi importi di cui alla tabella introdotta dall’articolo in esame.

Più in dettaglio, per quanto attiene ai servizi ipotecari, le modifiche agli importi dovuti per la consultazione dei registri immobiliari (ispezioni), sono sostanzialmente neutre sotto il profilo finanziario e afferiscono ad un servizio che, per oltre il 97 per cento delle richieste, è già erogato per via telematica. La forfetizzazione del tributo per le ispezioni ipotecarie concerne l’eliminazione di una misura impositiva graduale, legata al numero delle formalità presenti in un’ispezione nominativa, a fronte della quale il nuovo importo dovuto è marginalmente incrementato (10 centesimi).

Per ciò che concerne i servizi catastali, a fronte della soppressione del tributo attualmente dovuto per le visure catastali telematiche (oltre il 99 per cento delle richieste di consultazione), sono aumentati gli importi dovuti per gli atti di aggiornamento della banca dati catastale (atti tecnici di aggiornamento del catasto terreni e fabbricati, aggiornamenti intestazioni).

In definitiva, la relazione tecnica evidenzia che dalla rimodulazione delle tasse ipotecarie si ottengono circa 5,4 milioni di euro e dalle operazioni catastali circa 8,9 milioni di euro, per un totale saldo positivo di 14,3 milioni di euro. In particolare, dalla relazione tecnica si evince che le maggiori entrate sono imputabili principalmente:

- quanto a 5,1 milioni di euro, all’aumento dell’importo del tributo sulle volture da afflusso ordinario, che è incrementato da 55 euro a 70 euro e che interessa 340.000 documenti;

---

<sup>27</sup> Per la consultazione del prospetto si rimanda alla relazione tecnica

- quanto a 4,2 milioni di euro, all'aumento del tributo sull'estrazione dei certificati, copie e estratti di mappa, che è incrementato da 16 a 30 euro, applicato su 310.000 documenti;
- quanto a 3,2 milioni di euro, all'aumento del tributo sulle note da ispezione ipotecaria nell'ambito di ogni circoscrizione, incrementato da 4 a 5 euro, che interessa 8,1 milioni di note.

Sull'articolo 9, commi 2 e 3, la relazione tecnica afferma che dal punto di vista strettamente finanziario, alle suddette disposizioni non si ascrivono effetti avendo carattere di coordinamento normativo.

**In merito ai profili di quantificazione**, si evidenzia preliminarmente che le norme in esame novellano l'articolo 19 del TUIC ("Tasse ipotecarie") modificando la tabella con gli importi delle tasse ipotecarie cui l'articolo fa riferimento e facendo confluire nella stessa tabella le tasse per i servizi catastali, a loro volta rimodulate. La nuova formulazione dell'articolo 19 prevede inoltre che le tasse ivi previste, ipotecarie e catastali, non si applichino alle operazioni eseguite nell'interesse delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, oltre che alle operazioni eseguite nell'interesse dello Stato, eccezione già prevista dal testo originario.

La relazione tecnica presenta un prospetto di raffronto in cui viene evidenziato che dalla rimodulazione delle tasse ipotecarie si ottengono circa 5,4 milioni di euro e dalle operazioni catastali circa 8,9 milioni di euro, per un totale saldo positivo di 14,3 milioni di euro.

La gratuità delle visure telematiche, quantificata in una perdita di 36 milioni, è compensata dall'omogeneizzazione dei tributi dovuti per le operazioni di aggiornamento delle unità appartenenti alle categorie ordinarie e speciali, in particolare, dall'aumento da 50 euro a 70 euro del costo degli atti di aggiornamento delle unità appartenenti alle categorie ordinarie, che si traduce in un afflusso di 36,2 milioni di euro. In proposito, si prende atto dei dati forniti dalla relazione tecnica, basati sulle risultanze amministrative, e non si formulano osservazioni.

## **ARTICOLI 6 e 9, commi 2 e 3**

### **Modifiche ai tributi speciali e disposizioni finali**

**Le norme** all'articolo 6 modificano la Tabella A, relativa ai tributi speciali per servizi resi dal Ministero delle finanze, allegata al decreto-legge 31 luglio 1954, n. 533, che disciplina diritti, compensi e proventi percepiti dal personale dell'Amministrazione dello Stato, introducendo le seguenti modifiche:

- a) i titoli I (personale dell'amministrazione periferica delle imposte dirette) e il titolo II (personale dell'amministrazione periferica delle tasse e delle imposte indirette sugli affari) sono sostituiti dal titolo I di cui all'allegato 3 al presente decreto;
- b) Il titolo III (Tributi speciali catastali) è abrogato. (comma 1)

Viene disposta inoltre l'esenzione dal pagamento del tributo speciale di cui alla tabella A titolo I, allegata al decreto legge 31 luglio 1954, n. 533, per i servizi erogati con modalità automatizzata, individuati progressivamente con uno o più provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate (comma 2).

La tabella introdotta accorpa i tributi contenuti in due fattispecie:

- diritto per il rilascio di certificati e attestazioni, copie ed estratti, con un importo dovuto di 16 euro.
- diritto per il rilascio di documentazione a seguito di istanze di accesso all'Anagrafe Tributaria e all'Anagrafe dei Rapporti Finanziari, ai sensi dell'art. 492-*bis* del codice di procedura civile e degli artt. 155-*quinquies* e 155-*sexies* disp. att. del codice di procedura civile nonché negli altri casi consentiti dalla legge, con un importo dovuto di 25 euro.

Per il contenuto dettagliato della tabella si rinvia all'allegato 3 del decreto in esame.

L'articolo 9, comma 2, prevede che i riferimenti alla tabella allegata al decreto-legge 31 luglio 1954, n. 533, contenuti in leggi, regolamenti, decreti o altre norme o provvedimenti emanati anteriormente al presente decreto, se effettuati ai titoli I e II, si intendono effettuati al titolo I, e, se effettuati al Titolo III, si intendono effettuati ai servizi catastali indicati nella Tabella delle tasse per i servizi ipotecari e catastali allegata al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347, prevista dal presente decreto.

**Il prospetto riepilogativo** ascrive alle norme di cui all'articolo 6 i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

	Saldo netto da finanziare				Fabbisogno				Indebitamento netto			
	2024	2025	2026	2027	2024	2025	2026	2027	2024	2025	2026	2027
<b>Maggiori entrate tributarie</b>												
Rideterminazione dei tributi speciali per i servizi resi dagli uffici dell’Agenzia delle entrate (forfettizzazione importi dovuti per il rilascio di attestazioni e certificati) (comma 1, lett a))		0,9	0,9	0,9		0,9	0,9	0,9		0,9	0,9	0,9

Per quanto riguarda l’articolo 9, commi 2 e 3, il **prospetto riepilogativo** non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

**La relazione tecnica** chiarisce che l’articolo 6, al comma 1, lettera a), accorpa in un unico titolo, denominato “Tributi speciali per i servizi resi dagli uffici dell’Agenzia delle entrate”, i titoli I e II della tabella A allegata al decreto legge 31 luglio 1954, n. 533. La successiva lettera b) abroga, inoltre, il Titolo III (Tributi speciali catastali) della stessa Tabella in quanto delle attività e dei relativi importi in precedenza previsti dal citato Titolo III si è tenuto conto nella Tabella di cui al precedente articolo 5 (Norme in materia di tasse per i servizi ipotecari e catastali).

Per quanto riguarda il nuovo Titolo I, sono state raggruppate in due sole voci le attività e i relativi importi per i quali i tributi speciali si applicano, adeguando e forfettizzando gli importi in precedenza stabiliti dai Titoli sostituiti e prevedendo, al comma 2, specifiche ipotesi di esenzione dal pagamento. Per l’individuazione delle misure dei tributi speciali, sono state effettuate delle rilevazioni degli importi riscossi dagli uffici dell’Agenzia sulla base della previgente disciplina. In particolare, per quanto attiene all’importo di 16 euro fissato per il rilascio dei certificati, attestazioni, copie ed estratti, nonché con riferimento alle ipotesi di esenzioni introdotte dalla nuova disposizione, è stata effettuata una stima sulla base del numero complessivo dei documenti rilasciati dagli uffici nel 2023, determinato in parte dai dati di consuntivo rilevabili da specifiche procedure in uso agli uffici dell’Agenzia e in parte sulla base di una rilevazione diretta effettuata su un ufficio territoriale dell’Agenzia di grandi dimensioni rapportata a livello nazionale. La relazione tecnica riporta una Tabella nella quale sono riportate le stime effettuate, sulla base di una stima del numero totale dei documenti rilasciati, dalla quale risulta che:

- la gratuità dell’attestazione del possesso di partita IVA comporta una perdita di gettito di 20.000 euro.
- la gratuità del certificato doppie imposizioni comporta una perdita di gettito di 140.000 euro.

- la gratuità del certificato di residenza fiscale comporta una perdita di gettito di 50.000 euro.

Tali perdite sono compensate dall'aumento dell'importo dei tributi speciali richiesti sui certificati per carichi pendenti e sulla copia di dichiarazione da successione, entrambi aumentati da 12,40 euro a 16 euro, che generano rispettivamente maggiori entrate per 1,08 milioni e 30.000 euro.

L'effetto complessivo delle modifiche è quindi un saldo positivo di 900.000 euro.

Per quanto riguarda l'importo di 25 euro previsto per le istanze di accesso all'Anagrafe Tributaria e all'Anagrafe dei Rapporti Finanziari, ai sensi dell'art. 492-*bis* del codice di procedura civile e degli artt. 155-*quinquies* e 155-*sexies* disp. att. del codice di procedura civile nonché negli altri casi consentiti dalla legge, in assenza di dati puntuali di consuntivo (in quanto gli importi riscossi dall'Agenzia sulla base della previgente disciplina variano in funzione, del numero di pagine dei documenti rilasciati, dei diritti di ricerca, ecc.), per la stima si è proceduto con una rilevazione presso una Direzione Regionale dell'Agenzia di grandi dimensioni degli atti rilasciati (circa 46.000) dal 2016 al 2023 per i quali l'incasso medio è risultato pari a 24,68 euro e, pertanto, applicando l'importo forfettizzato di 25 euro non si determinerebbero effetti sul bilancio dello Stato. Complessivamente, dunque, la misura è suscettibile di produrre effetti positivi sul gettito di trascurabile entità, prudenzialmente non quantificati.

**In merito ai profili di quantificazione**, si rileva preliminarmente che le norme in esame modificano la Tabella A, relativa ai tributi speciali per i servizi resi dal Ministero delle finanze, allegata al decreto-legge 31 luglio 1954, n. 533 accorpando i Titoli I (personale dell'amministrazione periferica delle imposte dirette) e II (personale dell'amministrazione periferica delle tasse e delle imposte indirette sugli affari) in un'unica tabella con due sole voci - Certificati e attestazioni (n. 1) e Documentazione a seguito di istanze di accesso (n. 2) - e abrogano il titolo III, in quanto la tabella ivi contenuta recante i tributi per i servizi catastali è stata assorbita dall'allegato 2 al presente decreto (comma 1). Le norme, inoltre, esentano dal pagamento del tributo speciale di cui alla citata Tabella A, relativa ai tributi speciali per i servizi resi dal Ministero delle finanze, allegata al decreto-legge 31 luglio 1954, n. 533, i servizi erogati con modalità automatizzata, individuati con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle

entrate (comma 2). Infine, l'articolo 9, ai commi 2 e 3, reca le conseguenti disposizioni di coordinamento.

La relazione tecnica quantifica in 0,9 milioni di euro le maggiori entrate derivanti dalla norma, sulla base di dati derivanti da rilevazioni degli importi riscossi dagli uffici dell'Agenzia delle entrate e del numero complessivo dei documenti rilasciati dagli uffici nel 2023. Il predetto saldo di 0,9 milioni rappresenta l'effetto netto tra le maggiori entrate per l'aumento degli importi dovuti per i certificati di cui al n. 1 (tabella A modificata) e le minori entrate dovute alle esenzioni introdotte al comma 2, relative ai servizi erogati con modalità automatizzata individuati con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate. La relazione tecnica afferma inoltre che l'impatto dell'accorpamento di diverse tipologie di certificati al n. 2 della tabella A è trascurabile, in quanto l'incasso medio della documentazione interessata è di 24,68 euro, a fronte dei 25 euro previsti dalla norma in esame. Tale incasso medio deriva da una rilevazione effettuata presso una Direzione Regionale dell'Agenzia di grandi dimensioni, che è stata poi rapportata a livello nazionale.

In proposito, appare opportuno acquisire elementi informativi riguardo alla rappresentatività della Direzione regionale scelta e al procedimento con cui è la stessa è stata rapportata a livello nazionale, in modo da escludere che il valore dell'incasso medio indicato possa essere stato significativamente influenzato da tale scelta.

In merito alle restanti quantificazioni, non si hanno osservazioni da formulare, prendendosi atto degli elementi forniti dalla relazione tecnica, che si fondano sulle risultanze amministrative. Analogamente, non si hanno osservazioni da formulare in merito alle disposizioni di coordinamento contenute ai commi 2 e 3 dell'articolo 9.

## **ARTICOLO 7**

### **Accesso telematico alle banche dati ipotecaria e catastale**

**Le norme**, in primo luogo, riformulano l'articolo 1, comma 5 del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2. Il citato comma, nel testo vigente, stabilisce che l'accesso ai servizi di consultazione telematica ipotecaria e catastale è consentito a chiunque su base convenzionale ovvero con pagamento telematico contestuale per ogni consultazione

effettuata. In tale ultimo caso, le tasse ipotecarie ed i tributi speciali catastali sono aumentati del cinquanta per cento e gli importi riscossi sono riversati alla sezione di Tesoreria provinciale dello Stato. Le modifiche proposte dal comma 1 del testo in esame:

- demandano ad un provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate di definire le modalità di accesso ai servizi di consultazione telematica ipotecaria e catastale che deve, però, essere garantito a chiunque;
- eliminano l’ipotesi di pagamento telematico contestuale per ogni consultazione effettuata e, conseguentemente, le modalità applicative connesse a tale forma di pagamento ossia l’incremento del 50 per cento delle tasse ipotecarie ed i tributi speciali catastali dovuti e il loro riversamento alla Tesoreria provinciale.

È, poi, modificato, l’articolo 6, comma 5-*ter*, del decreto legge 2 marzo 2012, n. 16, che prevede che le pubbliche amministrazioni, per l’assolvimento dei fini istituzionali, accedono, con modalità telematiche e su base convenzionale, in esenzione da tributi, ai servizi di consultazione delle banche dati ipotecaria e catastale gestite dall’Agenzia del territorio. Le modifiche:

- attribuiscono tale facoltà anche agli enti e i soggetti di cui all’articolo 2, comma 2, lettere *b)* e *c)*, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 - ossia gestori di pubblici servizi e società a controllo pubblico - per lo svolgimento di servizi di pubblico interesse, nonché ai soggetti incaricati di funzioni ausiliarie nell’ambito dell’attività giurisdizionale, per l’acquisizione dei dati immobiliari necessari all’espletamento dei compiti loro affidati [comma 2, lett. *a)*];
- consentono l’accesso anche senza la formalizzazione di una convenzione [comma 2, lett. *b)*];
- chiariscono che il regime di esenzione riguarda non solo i tributi ma anche gli oneri [comma 2, lett. *c)*].

Si dispone, ancora, che con provvedimento del direttore dell’Agenzia dell’entrate sono determinate le modalità per rendere disponibili, a titolo gratuito e con modalità esclusivamente telematiche, i fogli di mappa catastale (comma 3). Conseguentemente è abrogato l’articolo 53 del regolamento per la conservazione del nuovo catasto, approvato con Regio decreto 8 dicembre 1938, n. 2153, concernente la vendita di riproduzioni dei fogli di mappa catastali (comma 4).

**Il prospetto riepilogativo** ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

	Saldo netto da finanziare				Fabbisogno				Indebitamento netto			
	2024	2025	2026	2027	2024	2025	2026	2027	2024	2025	2026	2027
<b>Minori entrate tributarie</b>												
Ampliamento dell'ambito soggettivo di coloro che sono ammessi alla consultazione telematica ipotecaria in esenzione (comma 2)		3,0	3,0	3,0		3,0	3,0	3,0		3,0	3,0	3,0
<b>Minori entrate extratributarie</b>												
Regime di gratuità per il rilascio telematico delle mappe catastali (commi 3 e 4)		0,9	0,9	0,9		0,9	0,9	0,9		0,9	0,9	0,9

**La relazione tecnica** chiarisce che le norme intendono favorire modalità semplificate di erogazione dei servizi di consultazione delle banche dati ipotecaria e catastale e ne ribadisce il contenuto.

Dal punto di vista strettamente finanziario, la relazione tecnica non considera il comma 1. La relazione tecnica, inoltre, evidenzia che il comma 2 comporta un ampliamento dell'ambito soggettivo di coloro che sono ammessi alla consultazione ipotecaria in esenzione da tributi, al fine di agevolare l'acquisizione dei dati per finalità di pubblico interesse.

La relazione tecnica sostiene che tale previsione genera un decremento di gettito reputabile di marginale rilevanza, per quanto ricavabile dai dati delle consultazioni telematiche della banca dati ipotecaria effettuate dai soggetti che accedono a tali dati ipotecari nell'esercizio delle funzioni pubblicistiche, stimabile in circa 3 milioni di euro su base annua. Ai fini di tale quantificazione, tra i soggetti pubblici convenzionati per la consultazione della base informativa ipotecaria, sono stati considerati, ad eccezione delle pubbliche amministrazioni già esenti:

- gli enti pubblici economici (ad es. Aziende territoriali per l'edilizia residenziale);
- i gestori di servizi pubblici (ad esempio società delegate ad espropri per pubblica utilità);
- le società a controllo pubblico, come definite ai sensi del decreto legislativo 19 agosto 2016, n.175.

Per quanto riguarda le consultazioni riconducibili agli ausiliari del giudice si è fatto riferimento a quelle effettuate in relazione ai decreti di trasferimento immobiliare (circa 40.000 procedure annue per un importo medio di 30 euro) che rappresentano la quasi totalità delle ispezioni effettuate da soggetti ausiliari dei giudici.

Infine, per quanto concerne l'intervento sui fogli di mappa di cui ai commi 3 e 4, lo stesso comporta una riduzione delle entrate extra-tributarie di circa euro 900.000. Il dato è ricavato dalle operazioni di riversamento al bilancio dello Stato.

**In merito ai profili di quantificazione**, si evidenzia preliminarmente che il comma 1 dell'articolo 7, modificando la disciplina vigente, demanda ad un provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate di definire le modalità di accesso ai servizi di consultazione telematica ipotecaria e catastale. L'accesso deve essere garantito a chiunque, mentre la vigente formulazione della norma consente l'accesso a soggetti che hanno sottoscritto una convenzione o l'accesso diretto a chiunque, subordinatamente però, al pagamento di tasse e tributi maggiorati. La relazione non svolge considerazioni finanziarie con riguardo a tale norma. Tanto premesso la nuova formulazione, nel demandare ad un provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate il compito di definire le modalità di accesso ai servizi di consultazione telematica ipotecaria e catastale delle entrate, non prevede che tale provvedimento debba definire anche l'ammontare dei tributi da corrispondere in modo tale da escludere che si determinino nuovi o maggiori oneri rispetto a quanto previsto a legislazione vigente. Su tale aspetto appare pertanto necessario acquisire un chiarimento da parte del Governo.

Si rileva inoltre che il comma 2 del medesimo articolo 7 amplia la platea dei soggetti a cui è consentito l'accesso telematico alle banche dati ipotecaria e catastale in regime di esenzione di tributi e specifica che detta esenzione concerne anche gli oneri, estendendo tale regime anche a soggetti diversi da amministrazioni pubbliche che esercitano funzioni pubblicistiche. La relazione tecnica ritiene che l'ampliamento della platea che accede ai dati in regime di esenzione, quali enti pubblici economici, gestori di servizi pubblici e società a controllo pubblico, comporti un decremento di gettito di circa 3 milioni di euro su base annua. Sempre in relazione all'ampliamento di tale platea, la relazione tecnica con riferimento alle consultazioni riconducibili agli ausiliari del giudice, anch'esse ricomprese nel regime di esenzione, quantifica le minori entrate in 1.200.000 euro che corrispondono agli incassi della quasi totalità delle ispezioni effettuate da detti ausiliari.

Ciò stante, per quanto concerne le minori entrate, quantificate complessivamente in 3 milioni di euro annui, appare necessario che il Governo fornisca ulteriori elementi di informazione e chiarisca se tali minori entrate includano, come sembrerebbe risultare dal prospetto riepilogativo, anche i mancati introiti derivanti dalle consultazioni riconducibili agli ausiliari del giudice valutati in 1.200.000 euro annui, nonché la prevista esenzione dagli oneri.

Si evidenzia, infine, che i commi 3 e 4, che demandano a un provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate le modalità per rendere disponibili, a titolo gratuito e con modalità esclusivamente telematiche, i fogli di mappa catastale (comma 3), e abrogano conseguentemente la disposizione concernente la vendita di riproduzioni dei fogli di mappa catastali (comma 4), secondo la relazione tecnica, comportano una riduzione di entrate extra-tributarie di circa 900.000 euro, desumibile dalle operazioni di riversamento al bilancio dello Stato. In proposito, non si hanno osservazioni da formulare.

## **ARTICOLO 8**

### **Modalità di aggiornamento delle intestazioni catastali**

Le norme stabiliscono che gli aggiornamenti delle intestazioni catastali conseguenti al decesso di soggetti iscritti in catasto in qualità di titolari di diritti di usufrutto, uso e abitazione sono effettuati, in sostituzione dei soggetti obbligati<sup>28</sup>, dall'Agenzia delle entrate in esenzione da tributi e oneri, sulla base delle comunicazioni effettuate all'anagrafe tributaria (comma 1).

Fermo restando l'aggiornamento di cui al comma 1, l'eventuale sussistenza di un diritto di accrescimento<sup>29</sup> deve essere fatta rilevare in catasto sulla base della presentazione di una domanda di voltura, in esenzione da tributi e oneri, a cura dei soggetti in favore dei quali il diritto di usufrutto, uso e abitazione si accresce, nel termine di un anno dall'avvenuto decesso dei soggetti di cui al comma 1. A coloro che non osservano tale obbligo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 650, che disciplinano misure sanzionatorie (comma 2).

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

---

<sup>28</sup> In deroga all'articolo 6 del regio decreto 8 dicembre 1938, n. 2153.

<sup>29</sup> L'accrescimento è quell'istituto che ha luogo in determinati contesti giuridici di contitolarità di un diritto. Lo stesso dà luogo all'espansione della quota a beneficio di alcuni contitolari quando viene meno la contitolarità da parte di uno o più di questi.

	Saldo netto da finanziare				Fabbisogno				Indebitamento netto			
	2024	2025	2026	2027	2024	2025	2026	2027	2024	2025	2026	2027
<b>Minori entrate tributarie</b>												
Esenzione da tributi e oneri relativi all'aggiornamento dei dati catastali per specifiche casistiche - tributi (comma 1)		1,2	1,2	1,2		1,2	1,2	1,2		1,2	1,2	1,2
<b>Minori entrate extratributarie</b>												
Esenzione da tributi e oneri relativi all'aggiornamento dei dati catastali per specifiche casistiche - tributi (comma 1)		4,3	4,3	4,3		4,3	4,3	4,3		4,3	4,3	4,3

**La relazione tecnica** chiarisce che le norme intendono semplificare alcuni adempimenti. Nel caso di cui al comma 1 - ossia di aggiornamento delle intestazioni catastali conseguenti al decesso di persone fisiche iscritte in catasto in qualità di titolari di diritti reali di usufrutto, uso ed abitazione - si stabilisce che l'aggiornamento delle volture sia effettuato d'ufficio dall'Agenzia delle entrate, in esenzione da tributi e oneri, sulla base delle informazioni reperibili dall'Anagrafe Tributaria. Questa disposizione, oltre a ridurre gli adempimenti per i contribuenti, adegua il trattamento fiscale di questo particolare caso di aggiornamento delle intestazioni a quello in cui il soggetto defunto sia anche titolare di altri diritti, per cui è già previsto che l'Agenzia operi d'ufficio l'aggiornamento senza oneri tributari.

Al fine di mantenere aggiornate le banche dati catastali, si prevede inoltre, nel comma 2, che, un soggetto titolare di un diritto di accrescimento debba comunicare tale informazione, sempre in regime di esenzione, all'Agenzia delle entrate con una domanda di voltura.

Dal punto di vista strettamente finanziario la riduzione di gettito connessa all'introduzione del regime di gratuità del servizio, è stimabile in circa euro 5.500.000 di cui euro 1.200.000 entrate tributarie e euro 4.300.000 di entrate extra-tributarie.

**In merito ai profili di quantificazione**, si evidenzia preliminarmente che le norme in esame stabiliscono che alcuni aggiornamenti delle intestazioni catastali connesse al decesso di persone fisiche, iscritte in catasto in qualità di titolari di alcuni diritti reali, sia effettuato d'ufficio dall'Agenzia delle entrate, in esenzione da tributi e oneri, sulla base delle informazioni reperibili dall'anagrafe tributaria. La relazione tecnica quantifica le minori entrate derivanti

dall'introduzione del predetto regime di gratuità in circa 5.500.000 euro annui di cui 1.200.000 euro di entrate tributarie e 4.300.000 euro di entrate extra-tributarie. In proposito, considerato che la relazione tecnica si limita ad indicare la stima degli effetti finanziari, senza tuttavia evidenziare le ipotesi e i parametri su cui essa si fonda, appare necessario che il Governo fornisca ulteriori elementi di valutazione al riguardo.

## ARTICOLO 10

### Disposizioni finanziarie

**In merito ai profili di copertura finanziaria**, si fa presente che il comma 2 dell'articolo 10, provvede agli oneri derivanti dall'articolo 2, comma 1, lettere *aa*), punto 2 (*rectius* numero 2) e *ff*), punto 2 (*rectius* numero 2), 4, comma 2, lettera *a*), 7, commi da 2 a 4, e 8, valutati in 148.058.000 euro per l'anno 2025, 93.558.000 euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027 e 11.858.000 euro annui a decorrere dall'anno 2028, nonché agli oneri derivanti dal comma 1 del medesimo articolo 10, pari a 3.834.453 euro annui a decorrere dall'anno 2028, tramite le seguenti modalità:

- quanto a 15.692.453 euro annui a decorrere dall'anno 2025, secondo quanto disposto dalla lettera *a*), mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dai commi 4, comma 2, lettera *b*), numero 1), 5, comma 1, e 6, comma 1, lettera *a*);
- quanto a 132.365.547 euro per l'anno 2025 e a 77.865.547 euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, secondo quanto disposto dalla lettera *b*), mediante corrispondente riduzione del Fondo per l'attuazione della delega fiscale di cui all'articolo 62, comma 1, del decreto legislativo n. 209 del 2023.

In proposito, tenuto conto dei dati esplicitati nella relazione tecnica in ordine agli effetti finanziari delle diverse disposizioni, si prende preliminarmente atto della congruità - per ciascuna delle annualità interessate - della somma delle singole voci di copertura rispetto all'importo complessivo degli oneri indicati dall'alinea del comma 2.

Ciò posto, in merito alla prima modalità di copertura finanziaria, si prende atto del fatto che gli importi ivi indicati corrispondono a quelli associati, complessivamente, nella relazione

tecnica e nel prospetto riepilogativo degli effetti finanziari allegati al provvedimento, alle maggiori entrate derivanti dalle disposizioni di cui all'articolo 4, comma 2, lettera *b*), numero 1), 5, comma 1, e 6, comma 1, lettera *a*). Al riguardo, fermo quanto rilevato con riferimento ai profili di quantificazione delle predette disposizioni, non vi sono osservazioni da formulare. Quanto alla seconda modalità di copertura finanziaria si ricorda che il citato articolo 62, comma 1, del decreto legislativo n. 209 del 2023 ha istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 22, comma 3, secondo periodo, della legge n. 111 del 2023, recante delega al Governo per la riforma fiscale, il Fondo per l'attuazione della delega fiscale con una dotazione di 373,9 milioni di euro per l'anno 2025, di 423,7 milioni di euro per l'anno 2026, di 428,3 milioni di euro per l'anno 2027, di 433,1 milioni di euro per l'anno 2028, di 438 milioni di euro per l'anno 2029, di 450,1 milioni di euro per l'anno 2030, di 463,5 milioni di euro per l'anno 2031, di 477,7 milioni di euro per l'anno 2032 e di 492,2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2033.

Al riguardo, si ricorda preliminarmente che al predetto Fondo affluiscono, per espressa previsione del citato articolo 22, comma 3, della legge n. 111 del 2023, le maggiori entrate o i risparmi di spesa derivanti dai decreti legislativi adottati ai sensi della delega conferita al Governo per la riforma fiscale e che a valere su tali risorse potrà essere assicurata, oltre che attraverso l'applicazione del meccanismo stabilito dall'articolo 17, comma 2, della legge n. 196 del 2009 in materia di contabilità e finanza pubblica, la copertura dei decreti attuativi della delega stessa da cui discendano nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al proprio interno o mediante parziale utilizzo delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, eventualmente integrate in base a quanto previsto dal comma 5 del medesimo articolo 1.

In proposito, si ricorda che, successivamente, alla sua costituzione, l'ammontare delle risorse del Fondo è stato oggetto di rideterminazione ad opera di ulteriori provvedimenti attuativi della delega fiscale nonché di altri provvedimenti legislativi.

Per quanto attiene ai provvedimenti attuativi della delega fiscale si segnalano, in particolare:

- l'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo n. 216 del 2023, recante l'attuazione del primo modulo di riforma delle imposte sul reddito delle persone fisiche e altre misure in tema di imposte sui redditi, che ne ha previsto l'incremento in misura pari a 3.482,3 milioni di euro per l'anno 2025, a 2.681,9 milioni di euro per l'anno 2026, a 2.842,7 milioni di euro per l'anno 2027 e a 2.853,6 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028;
- l'articolo 26, comma 1, del decreto legislativo n. 1 del 2024, recante razionalizzazione e semplificazione delle norme in materia di adempimenti tributari, che ne ha previsto la riduzione in misura pari a 1,2 milioni di euro a decorrere dal 2025;
- l'articolo 40, comma 1, del decreto legislativo n. 13 del 2024, recante disposizioni in materia di accertamento tributario e di concordato preventivo biennale, che ne ha incrementato la dotazione in misura pari a 59.328.334 euro per l'anno 2024 e a 130.828.334 euro annui a decorrere dall'anno 2025<sup>30</sup>;
- l'articolo 25, comma 1, del decreto legislativo n. 41 del 2024, recante disposizioni in materia di riordino del settore dei giochi, che ne ha incrementato la dotazione di 152 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 e di 3 milioni per ciascuno degli anni dal 2027 al 2033;
- l'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo n. 87 del 2024 recante revisione del sistema sanzionatorio tributario, che ne ha previsto la riduzione in misura pari a 4 milioni di euro per l'anno 2024, 32,9 milioni di euro per l'anno 2025, 57,9 milioni di euro per l'anno 2026, 82,8 milioni di euro per l'anno 2027 e 99,8 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028;
- l'articolo 16, commi 1 e 2, dello schema di decreto legislativo recante revisione del sistema nazionale di riscossione, (Atto del Governo n. 152), che ne ha previsto, rispettivamente, l'incremento di 65 milioni di euro a decorrere dall'anno 2037 e la riduzione in misura pari a 44,1 milioni di euro per l'anno 2025, 83,01 milioni di euro per l'anno 2026, 150,58 milioni di euro per l'anno 2027, 216,15 milioni di euro per l'anno 2028, 302,68 milioni di euro per l'anno 2029, 386,11 milioni di euro per l'anno 2030, 187,61 milioni di euro per l'anno 2031, 234,03 milioni di euro per l'anno 2032, 278,43 milioni di euro per l'anno 2033, 81,89 milioni di euro per l'anno 2034, 100,59 milioni di euro per l'anno 2035, 118,29 milioni di euro per l'anno 2036.

Per quanto attiene ai provvedimenti non riconducibili all'attuazione della delega fiscale, si segnalano, in particolare:

- l'articolo 13, commi 3-*ter* e 3-*quater*, del decreto-legge n. 215 del 2023, recante disposizioni urgenti in materia di termini normativi, che ha previsto la riduzione del predetto Fondo in misura pari a 220,1 milioni di euro per l'anno 2025 e a 130,3 milioni di euro per l'anno 2026 e l'incremento in misura pari a 89,8 milioni di euro per l'anno 2027;

---

<sup>30</sup> L'articolo 40, comma 3, del decreto legislativo n. 13 del 2024 ha altresì previsto che le maggiori entrate erariali, per il biennio 2024-2025, derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al titolo II del medesimo decreto, ad eccezione di quelle relative all'articolo 10, comma 2, affluiscono al pertinente capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato, e nella misura determinata sulla base del monitoraggio effettuato dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze e dall'Agenzia delle entrate siano destinate, anche mediante riassegnazione, al fondo di cui all'articolo 62, comma 1, del decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209.

- l'articolo 30, comma 16, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, recante ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, che ha previsto una ulteriore riduzione del citato Fondo in misura pari a 50,4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025.
- gli articoli 8, comma 3, e 9-*bis*, comma 4, del decreto-legge n. 39 del 2024, recante misure urgenti in materia di agevolazioni fiscali che prevedono, rispettivamente, una ulteriore riduzione del Fondo in misura pari a 51 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 e un incremento di 100 milioni per l'anno 2025.

Nel prendere atto che la destinazione delle risorse del Fondo utilizzato con finalità di copertura finanziaria è congrua rispetto alle finalità previste dalla relativa norma istitutiva e che, sulla base degli incrementi e delle riduzioni disposte dalle disposizioni sopra richiamate, il medesimo Fondo presenta le necessarie disponibilità per ciascuno degli anni dal 2025 al 2027, non si hanno osservazioni da formulare.